



Landesbeirat für Kommunikationswesen  
Comitato provinciale per le comunicazioni  
Consulta provinciale per les comunicaziuns

TÄTIGKEITSBERICHT 2010  
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 2010



Südtiroler Landtag  
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  
Cunsëi d'la Provinzia autonoma de Bulsan

**TÄTIGKEITSBERICHT 2010**  
LANDESBEIRAT FÜR KOMMUNIKATIONSWESEN  
**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 2010**  
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

39100 Bozen | Cavourstraße 23/c  
39100 Bolzano | Via Cavour, 23/c

Tel. 0471 287 188 | Fax 0471 405 172  
[info@kommunikationsbeirat-bz.org](mailto:info@kommunikationsbeirat-bz.org)  
[info@comprovcomunicazioni-bz.org](mailto:info@comprovcomunicazioni-bz.org)  
[www.kommunikationsbeirat-bz.org](http://www.kommunikationsbeirat-bz.org)  
[www.comprovcomunicazioni-bz.org](http://www.comprovcomunicazioni-bz.org)

März 2011  
Marzo 2011

# LANDESBEIRAT FÜR KOMMUNIKATIONSWESEN

## Tätigkeitsbericht 2010

(Art. 5, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, abgeändert durch das Landesgesetz vom 10.07.2007, Artikel Nr. 20)

Genehmigt auf der Sitzung vom 24. Februar 2011

## Zusammensetzung

eingesetzt am 18. März 2009

### Präsident

Dr. Hansjörg Kucera

### Vizepräsident

Ezio Zermiani

### Mitglieder

Dr. Margaret Brugger  
Georg Viehweider  
Dr. Gunter Waibl  
Ivo Walpoth

# COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

## Relazione sull'attività svolta 2010

(art. 5, comma 5 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, modificata con la legge provinciale del 10.07.2007, articolo n. 20)

Approvata nella seduta del 24 febbraio 2011

## Composizione

insediatisi il 18 marzo 2009

### Presidente

Dott. Hansjörg Kucera

### Vicepresidente

Ezio Zermiani

### Componenti

Dott.ssa Margaret Brugger  
Georg Viehweider  
Dott. Gunter Waibl  
Ivo Walpoth



INHALT  
INDICE

Einleitung .....	5	Introduzione.....	5
Zusammenfassender Rückblick.....	7	Resoconto riassuntivo .....	7
Ausübung der delegierten Befugnisse .....	9	Adeempimenti in attuazione delle funzioni delegata .....	9
Gemeindewahlen vom 16. Mai 2010.....	10	Elezioni comunali del 16 maggio 2010 .....	10
Erweiterung der Tätigkeit des Landesbeirates .	12	Estensione delle attività del Comitato.....	12
Schlussfolgerungen.....	13	Conclusioni .....	13
Anlagen .....	15	Allegati.....	15



## EINLEITUNG

Dieser Bericht erläutert zusammenfassend die vom Landesbeirat für Kommunikationswesen im Laufe des Jahres 2010 durchgeführten Tätigkeiten.

Bis zum 31. März jeden Jahres muss der Landesbeirat für Kommunikationswesen dem Landtagspräsidium, der Landesregierung sowie der staatlichen Aufsichtsbehörde einen Bericht über seine Tätigkeiten im vorhergehenden Jahr vorlegen.

Wie die übrigen Kommunikationsbeiräte erfüllt auch der Südtiroler Landesbeirat eine zweifache Funktion: einerseits hat er als Organ der Autonomen Provinz Bozen vor allem beratende Aufgaben für den Landtag und die Landesregierung wahrzunehmen, andererseits wird er als Organ der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen zur Ausübung übertragener Befugnisse auf örtlicher Ebene eingesetzt. Diese Befugnisse sind den Kommunikationsbeiräten durch eine einschlägige Konvention übertragen worden, deren Inhalte mit dem Rahmenvertrag vom 25. Juni 2003 von der Aufsichtsbehörde, der Konferenz der Präsidenten der autonomen Regionen und Provinzen sowie der Konferenz der Präsidenten der Regionalräte und der Landtage der Autonomen Provinzen Bozen und Trient genehmigt und mit dem neuen Rahmenvertrag vom 4. Dezember 2008 erweitert wurden (siehe Anlagen Nr. 1, 2, 3, 4).

Die Konvention zwischen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen, Autonome Provinz Bozen und Landesbeirat für Kommunikationswesen wurde am 7. Dezember 2007 unterzeichnet und ist am 1. März 2008 in Kraft getreten (siehe Anlage Nr. 5). Sie hat eine dreijährige Laufzeit und sieht die Übertragung von Befugnissen in vier Sachbereichen vor:

- 1) Schutz von Minderjährigen im Rundfunkwesen;
- 2) Untersuchungstätigkeit hinsichtlich der Ausübung des Rechtes auf Richtigstellung im lokalen Rundfunkwesen;
- 3) Überwachung der Veröffentlichung und Verbreitung von Umfrageergebnissen;
- 4) Durchführung des obligatorischen Schlichtungsversuches zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern..

## INTRODUZIONE

La presente relazione illustra in sintesi il quadro delle attività che il Comitato provinciale per le comunicazioni della Provincia autonoma di Bolzano ha svolto nel corso del 2010

Si tratta di un adempimento annuale, in quanto il Comitato provinciale per le comunicazioni è tenuto a presentare tale relazione all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le attività.

Il Comitato provinciale per le comunicazioni, al pari degli altri Comitati, opera nella duplice veste di organo della Provincia autonoma – per conto della quale, con riferimento sia al Consiglio che alla Giunta, svolge soprattutto funzioni consultive – e di organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio sul territorio di funzioni delegate. Le funzioni delegate sono conferite ai Corecom attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, i cui contenuti sono stati approvati con l'accordo quadro stipulato in data 25 giugno 2003 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e ampliati con un nuovo accordo quadro, stipulato il 4 dicembre 2008 (vedi allegati n. (1, 2, 3, 4).

La convenzione tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Provincia Autonoma di Bolzano e Comitato provinciale per le comunicazioni, stipulata il 7 dicembre 2007 e divenuta operativa il 1° marzo 2008 (vedi allegato n. 5), è di durata triennale e delega funzioni su quattro materie:

- 1) tutela dei minori nel settore radiotelevisivo;
- 2) funzioni istruttorie in riferimento al diritto di rettifica sul sistema radiotelevisivo locale;
- 3) vigilanza sulla diffusione dei sondaggi;
- 4) svolgimento della fase del tentativo di conciliazione obbligatorio tra operatori di telecomunicazione e utenti.

Der Landesbeirat für Kommunikationswesen nimmt auch weitere Funktionen wahr, und zwar im Auftrag folgender Behörden:

- a) des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung bei der Erstellung der Rangliste für die Zuerkennung von Beiträgen für lokale Fernsehsender;
- b) der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen bei der Überwachung der Bestimmungen zur Gewährleistung der politischen Kommunikation und des gleichberechtigten Zugangs der Parteien und wahlwerbenden Formationen zu den Medien besonders in Wahlzeiten;
- c) der parlamentarischen Überwachungskommission für Hörfunk und Fernsehen bei der Organisation von Wahlkampfveranstaltungen und Wahlkampfsendungen im lokalen RAI-Programm.

Il Comitato provinciale per le comunicazioni esercita altresì le funzioni richieste:

- a) dal Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare predisponendo la graduatoria per l'attribuzione dei contributi all'emittenza televisiva locale;
- b) dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'applicazione delle norme a tutela della comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi d'informazione a livello di sistema radiotelevisivo locale in periodo elettorale ed ordinario;
- c) dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in ordine all'organizzazione delle Tribune politiche provinciali della RAI.

## ZUSAMMENFASSENDE RÜCKBLICK

Die Tätigkeit des Landesbeirats für Kommunikationswesen im Jahr 2010 wurde von zwei Schwerpunkten gekennzeichnet: zum einen von den Bemühungen um die Einhaltung der „par condicio“-Vorschriften während der Gemeindewahlen in Südtirol vom 16. Mai (siehe eigenes Kapitel), zum anderen von den Vorbereitungen zum Ausbau der Tätigkeit des Landesbeirates für Kommunikationswesen (siehe eigenes Kapitel).

Wie gewohnt, erfolgte die Tätigkeit des Beirats auf verschiedenen Ebenen:

- der Beirat kam 7 Mal zu Sitzungen zusammen;
- der Beiratspräsident nahm an 9 Sitzungen des Dachverbandes der regionalen Beiräte für Kommunikationswesen und 8 Tagungen teil;
- es fanden zahlreiche Aussprachen mit Medienvertretern, der Rundfunkanstalt Südtirol RAS, dem Gebietsinspektorat des Ministeriums, mehreren Ämtern der Landesverwaltung, der Regionalverwaltung und der Handelskammer sowie dem neugeschaffenen Amt des Jugendvolkswaltes statt.

Im Zug dieser Tätigkeit nahm der Beirat zu Fragen der Medienwelt Stellung und unterbreitete auch Vorschläge, die aus seiner Sicht einen Fortschritt in der allgemeinen Medienarbeit mit sich bringen würden.

So vertrat der Beirat in einer schriftlichen Stellungnahme und in Fernseh- und Hörfunkdiskussionen die Ansicht, dass die von der Regierung im Jahr 2010 beschlossene Streichung der staatlichen Subventionen für die lokalen Hörfunksender in der vorgenommenen Form und im festgesetzten Ausmaß ungerechtfertigt sind und eine Bedrohung der bisher vorhandenen Medienvielfalt darstellen. Die Regierung hat zwar die Subvention für die Teilbezahlung der Stromkosten wieder eingeführt und die Landesregierung hat die früher vom Staat garantierte Teilbezahlung von Nachrichtenagenturen übernommen, doch ziehen einige Lokalsender aus diesen grundsätzlich positiven Wiedergutmachungsmaßnahmen keinen Nutzen. Aus diesem Grund hat der Landesbeirat der Landesverwaltung (und indirekt allen öffentlichen Verwaltungen) den Vorschlag unterbreitet, von den durch das Landesgesetz vorgeschriebenen 25 Prozent des Werbeaufwandes 10 Prozent gleichmäßig allen Sendern zukommen zu lassen. Damit würden auch sonst finanziell schwächere Sender stärker zum Zug kommen.

## RESOCONTO RIASSUNTIVO

L'attività del Comitato provinciale per le comunicazioni nel 2010 è stata caratterizzata da due priorità: da una parte gli sforzi per garantire il rispetto della par condicio in occasione delle elezioni comunali del 16 maggio in Alto Adige (vedi il relativo capitolo), dall'altra i lavori preparatori all'estensione del campo d'attività del Comitato stesso (vedi il relativo capitolo).

Come sempre l'attività del Comitato è stata molteplice:

- il Comitato si è riunito 7 volte;
- il presidente del Comitato ha preso parte a 9 sedute della Conferenza dei Comitati regionali per le comunicazioni e a 8 convegni;
- hanno avuto luogo molti colloqui con rappresentanti dei mezzi d'informazione, con la RAS (Radiotelevisione aziendale speciale della provincia di Bolzano), l'ispettorato territoriale del Ministero, con diversi uffici delle amministrazioni provinciale e regionale, della Camera di commercio, e del recentemente istituito garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nell'ambito di queste attività il Comitato ha preso posizione su diversi problemi dei mezzi d'informazione, e ha presentato delle proposte che a proprio vedere porterebbero a un progresso.

Ad esempio in una presa di posizione scritta e in discussioni alla radio e alla televisione, il Comitato ha sostenuto che il taglio delle sovvenzioni alle radio locali deciso dal Governo nel 2010 fosse ingiustificato nella forma e misura stabilite, e che costituissero una minaccia per la pluralità finora esistente nei mezzi d'informazione. Il Governo ha poi reintrodotta la sovvenzione parziale per l'energia elettrica, e la Giunta provinciale si è accollata il pagamento parziale delle agenzie di stampa, prima garantito dallo Stato; eppure alcune radio locali non traggono vantaggio da queste misure di risarcimento in se stesse positive. Per questo motivo il Comitato ha proposto all'amministrazione provinciale (e indirettamente a tutte le amministrazioni pubbliche) di suddividere in parti uguali fra tutte le emittenti 1/10 del 25% delle spese pubblicitarie previsto dalla legge provinciale. Questo sarebbe di notevole sostegno anche alle emittenti finanziariamente più deboli.

Außerdem hat sich der Landesbeirat erneut darum bemüht, dass die Landesregierung – wie übrigens im Landesgesetz vom 18. März 2002 Nr. 6, Art. 8, Abs. 1 vorgesehen – eine Durchführungsbestimmung erlassen soll, um „besonders wertvolle“ Hörfunk- bzw. Fernsehprogramme mit einer Prämie auszuzeichnen. Obwohl der Landesbeirat zusammen mit seinem Vorschlag auch einen Entwurf der notwendigen Durchführungsbestimmung eingereicht hatte, blieb diese Bemühung bisher erfolglos.

Der Landesbeirat verfolgte auch mit Interesse die Absicht einiger Medienunternehmer Südtirols (die auch beim Landesbeirat vorsprachen), einen Info-Fernsehsender für Südtiroler und vor allem auch Gäste Südtirols ins Leben zu rufen. Einige wesentliche Voraussetzungen für diesen auch von der Landesregierung gewünschten Sender wie z. B. die Ausstrahlung über eine von der RAS bereitgestellte Frequenz sind bereits geschaffen worden.

Der Übergang von der analogen zur digitalen Übertragungstechnik im Fernsehbereich ist nach Überwindung einiger Probleme erfolgreich abgeschlossen worden. Ungeklärt ist einzig und allein noch die Frage der automatischen Nummerierung der Fernsehprogramme. Zu diesem Zweck fand vor kurzem eine Sitzung im Büro der RAS statt, bei der der Vertreter des Kommunikationsministeriums, die beiden zuständigen Landesbeiräte für Kommunikationswesen und aller an dieser Frage beteiligten Fernsehsender aus der Region Trentino-Südtirol und den angrenzenden Regionen eine Lösung erarbeiteten, die dem Kommunikationsministerium unterbreitet wurde und in der Zwischenzeit eine grundsätzliche Zustimmung erhielt, so dass man davon ausgehen kann, dass auch diese Frage zufriedenstellend gelöst werden kann.

Il Comitato ha inoltre proseguito il proprio impegno perché la Giunta provinciale emani un regolamento d'esecuzione - come previsto dalla legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, articolo 8, comma 1 - per concedere contributi per trasmissioni radio ovvero televisive "di particolare valore". Insieme a questa proposta il Comitato ha anche presentato una bozza del relativo regolamento d'esecuzione; ma finora i suoi sforzi non hanno dato risultati.

Il Comitato ha anche seguito con interesse l'intenzione di alcuni imprenditori altoatesini del settore (che sono venuti a parlarne al Comitato) di creare un canale televisivo d'informazione rivolto agli altoatesini e soprattutto anche a chi soggiorna in Alto Adige. Alcuni importanti requisiti per quest'emittente, voluta anche dalla Giunta provinciale, sono già stati realizzati, p.es. la possibilità di trasmettere su una frequenza messa a disposizione dalla RAS.

Il passaggio dal sistema di trasmissione televisivo analogico a quello digitale si è concluso positivamente, dopo aver risolto alcuni problemi. L'unica questione ancora da chiarire è quella della numerazione automatica dei programmi televisivi. A tal fine si è recentemente tenuta una riunione alla sede della RAS, in cui il rappresentante del Ministero delle comunicazioni, i due competenti Comitati provinciali per le comunicazioni, e i rappresentanti di tutte le televisioni della regione Trentino-Alto Adige e delle regioni confinanti hanno elaborato una soluzione; essa è poi stata sottoposta al Ministero e ormai gode di un fondamentale consenso. Si può dunque presupporre che anche su questo punto si possa giungere a una soluzione soddisfacente.

## AUSÜBUNG DER DELEGIERTEN BEFUGNISSE

Die Konvention zwischen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen und Autonome Provinz Bozen ist am 1. März 2008 in Kraft getreten. Das heißt, dass der Landesbeirat für Kommunikationswesen nun in die Lage versetzt worden ist, die ihm von der Aufsichtsbehörde übertragenen Zuständigkeiten tatsächlich auszuüben, insbesondere jene zur Durchführung des Schlichtungsversuches zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern.

Die Bevölkerung hat auf die Möglichkeit, Probleme im Telefonbereich über ein Schlichtungsverfahren zu behandeln, sehr positiv reagiert.

Bislang ist die Schlichtungstätigkeit ohne größere Probleme ausgeübt worden. Die Eingaben sind nicht so zahlreich, dass deren Abwicklung für unser Büro Schwierigkeiten verursacht hätte. Dies ist auch dem Engagement unserer Sekretärin Silvia Pichler zu verdanken.

Außerdem hat der Landesbeirat einen Vertrag, der vom 1. Jänner bis zum 30. November 2010 lief, mit Dr. Hansjörg Dell'Antonio als Schlichter abgeschlossen.

Was die Schlichtungstätigkeit im Telefonsektor betrifft, hatte der Landesbeirat in seinem Tätigkeitsbericht über das Jahr 2009 darauf verwiesen, dass viele der Streitfälle schon im Vorfeld zwischen den jeweiligen Telefongesellschaften und den Kunden gelöst werden könnten, zum Nutzen beider Parteien und zur Entlastung der Schlichtungstätigkeit. Mit Befriedigung nimmt der Landesbeirat zur Kenntnis, dass die „Telecom Italia“ und letztlich auch die meisten übrigen Telefongesellschaften diesen Weg eingeschlagen und ihre Mitarbeit bei der Schlichtungstätigkeit auf eine neue Basis gestellt haben.

Die Auswirkungen dieser neuen Betriebspolitik sind deutlich spürbar und durchwegs positiv.

In der Anlage Nr. 6 wird ein statistischer Überblick über die Schlichtungstätigkeit im vergangenen Jahr gegeben.

## ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE

La convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Provincia autonoma di Bolzano è entrata in vigore il 1° marzo 2008. Conseguentemente il Comitato provinciale per le comunicazioni è stato messo nelle condizioni di attivare l'esercizio concreto delle deleghe ad esso conferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con particolare riguardo a quella relativa al tentativo di conciliazione delle controversie tra cittadini ed operatori della comunicazione.

La popolazione del nostro territorio ha accolto con soddisfazione la possibilità di poter tentare la soluzione di problematiche inerenti alla telefonia.

L'attività di conciliazione si è svolta fino ad adesso senza grossi problemi, considerando anche il fatto che il numero delle istanze presentate non ha raggiunto livelli tali da mettere in crisi il lavoro svolto dal nostro ufficio, anche grazie alla bravura della segretaria Silvia Pichler.

Inoltre il Comitato ha anche concluso un contratto col dott. Hansjörg Dell'Antonio, in base al quale egli ha svolto attività di conciliatore dal 1 gennaio al 30 novembre 2010.

Riguardo alla conciliazione nel settore telefonico il Comitato, nella sua relazione sull'attività nel 2009, aveva riportato che molti contenziosi avrebbero potuto essere risolti già in fase preliminare fra le società telefoniche e i clienti interessati, a vantaggio di entrambe le parti e diminuendo così il lavoro. Il Comitato prende atto con soddisfazione del fatto che la Telecom Italia, e recentemente anche la maggior parte delle altre società telefoniche, hanno scelto questa possibilità ponendo nuove basi in questo senso. Gli effetti di questa nuova linea delle aziende si notano già, e sono senz'altro positivi.

L'allegato n. 6 contiene la statistica sull'attività di conciliazione svolta nell'anno passato.

## GEMEINDEWAHLEN VOM 16. MAI 2010

Was die Gemeindewahlen betrifft, sieht das Gesetz vom 22. Februar 2000, Nr. 28 und der Selbstregulierungskodex laut Gesetz vom 6. November 2003, Nr. 313 (Dekret des Kommunikationsministers vom 8. April 2004) vor, besonders zu Wahl- und Referendumszeiten den politischen Formationen einen gleichberechtigten Zugang zu den Medien zu gewährleisten. Die Verabschiedung der Detailbestimmungen über die Kriterien, an die sich private Medien bzw. die RAI halten müssen, obliegt der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen für die Privatsender bzw. der parlamentarischen Überwachungskommission für Hörfunk und Fernsehen für die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt.

Die Aufsichtsbehörde hat die entsprechenden Durchführungsbestimmungen für die Wahlkampagne anlässlich der Gemeindewahlen in Südtirol mit eigenem Beschluss erlassen.

Während der Wahlkampfzeiten hat der Landeskommunikationsbeirat die üblichen Kontrollfunktionen über das lokale Hörfunk- und Fernsehwesen ausgeübt, wobei er bei allfälligen Verletzungen der „par condicio“ eingegriffen hat. Vielfach wurden eventuell strittige Fragen mit den Medien in Aussprachen und Treffen beziehungsweise mit schriftlichen Aufforderungen im Vorfeld geklärt. In einem Fall musste allerdings gegen die „Neue Südtiroler Tageszeitung“ ein Verfahren angestrengt werden, weil sie entgegen den gesetzlichen Bestimmungen wenige Tage vor den Wahlen auf der ersten Seite in großer Aufmachung eine Meinungsumfrage zu den Gemeindewahlen in Bozen veröffentlicht hatte. Die vom Landesbeirat verständigte Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen erließ eine Verordnung, wonach die „Neue Südtiroler Tageszeitung“ eine Richtigstellung zu veröffentlichen hatte. Dieser Aufforderung kam die Zeitung termingerecht am 14. Juli 2010 nach.

Abgesehen von diesem Verfahren verlief die Wahl ordnungsgemäß, ebenso auch die zu einem späteren Zeitpunkt abgehaltenen Gemeindewahlen in Feldthurns und Corvara.

Der Landesbeirat für Kommunikationswesen hat außerdem mit der Direktion und der Chefredaktion der RAI Bozen bei der Organisation und Überwachung der Wahlkampfsendungen und der selbstverwalteten Wahlbelangsendungen zusammengearbeitet (Übersetzung: tribune elettorale und messaggi autogestiti), wobei die letzteren

## ELEZIONI COMUNALI DEL 16 MAGGIO 2010

Riguardo alle elezioni comunali la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge del 6 novembre 2003, n. 313 (decreto del Ministero delle comunicazioni dell'8 aprile 2004), prevedono che si debba garantire alle formazioni politiche la parità nell'accesso ai mezzi d'informazione, soprattutto in occasione di elezioni e referendum. Emanare le disposizioni dettagliate e i criteri che devono essere seguiti dai mezzi d'informazione privati e dalla RAI, spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riguardo alle emittenti private, e riguardo all'azienda pubblica alla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato le disposizioni d'attuazione relative alla campagna elettorale per le elezioni comunali in Alto Adige con un'apposita deliberazione.

Nel periodo delle relative campagne elettorali il Comitato provinciale per le comunicazioni ha svolto, rispetto al sistema radiotelevisivo locale, i consueti compiti di vigilanza per intervenire su eventuali violazioni della par condicio. Molte questioni controverse coi mezzi d'informazione sono state chiarite preventivamente in colloqui ovvero con ingiunzioni scritte. In un caso però si è dovuta avviare una procedura contro la *Neue Südtiroler Tageszeitung* che pochi giorni prima delle elezioni, in violazione della legge, aveva pubblicato in prima pagina e con grande enfasi i risultati di un sondaggio sulle elezioni comunali a Bolzano. Informata dal Comitato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emesso un'ordinanza che obbligava la *Neue Südtiroler Tageszeitung* a pubblicare una rettifica. Il 14 luglio 2010 il quotidiano ha dato seguito all'ordinanza entro il termine.

A parte questa procedura le elezioni si sono svolte regolarmente, e così anche le elezioni comunali a Velturo e Corvara che hanno avuto luogo più tardi.

Il Comitato provinciale per le comunicazioni ha inoltre collaborato con la direzione e redazione provinciale della RAI nell'organizzazione e vigilanza sulle tribune elettorali e i messaggi autogestiti trasmessi dalla sede provinciale della RAI, disciplinati dalle specifiche disposizioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo gener-

Sendungen von der parlamentarischen Überwachungskommission für Hörfunk und Fernsehen geregelt werden.

Was die Ausstrahlung von kostenlosen politischen Belangsendungen in den lokalen Privatsendern betrifft, hat sich in diesem Wahlkampf kein Sender darum beworben, vermutlich auch weil die Zusage zur Ausbezahlung der Unterstützungsgelder vom zuständigen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, Abteilung Kommunikation mit großer Verspätung eintraf.

Anlässlich der Gemeindewahlen wurde erneut das Medienunternehmen „Mediawatch“ aus Innsbruck mit der Erstellung einer Medienresonanzanalyse beauftragt, die am 14. Juli auf einer Pressekonferenz den Medien vorgestellt wurde. Die umfangreiche Analyse kann auf unserer Internetseite [www.kommunikationsbeirat-bz.org](http://www.kommunikationsbeirat-bz.org) abgerufen werden.

ale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Riguardo alla trasmissione di messaggi politici autogestiti gratuiti da parte di emittenti private locali, in questa campagna elettorale nessuna emittente ha presentato richiesta, probabilmente anche perché la risposta positiva del Ministero dello sviluppo economico (dipartimento per le comunicazioni) sul pagamento dei relativi sussidi è pervenuta con grande ritardo.

In occasione delle elezioni comunali l'azienda Mediawatch di Innsbruck è stata nuovamente incaricata di svolgere un'analisi della risonanza mediatica, presentata in una conferenza stampa il 14 luglio. Quest'esauriente analisi è disponibile sul nostro sito [www.comprovcomunicazioni-bz.org](http://www.comprovcomunicazioni-bz.org).

## ERWEITERUNG DER TÄTIGKEIT DES LANDES- BEIRATES

Im Jahr 2010 wurde die Basis für eine Erweiterung der Tätigkeit des Landesbeirates gelegt. Bereits die Hälfte aller Regionalbeiräte für Kommunikationswesen haben die Konvention zur Übernahme von drei weiteren Befugnissen unterschrieben:

- Entscheidungsbefugnis bei den Streitfällen im Telefonsektor;
- Monitoring der lokalen Fernsehsender;
- Führung des Registers der Kommunikationsbetreiber.

Voraussetzung zur Übernahme dieser drei neuen Befugnisse war die Einstellung einer zweiten Arbeitskraft, die von der Verwaltung des Landes noch im Vorjahr zugesichert und nun verwirklicht wurde. Am 1. Februar 2011 hat der zweite Mitarbeiter (neben Silvia Pichler) Mukesh Macchia seine Arbeit beim Landesbeirat aufgenommen und wird zur Zeit in die neuen Arbeitsbereiche eingearbeitet. Es ist damit zu rechnen, dass die Konvention zur Übertragung bzw. Übernahme der neuen Befugnisse noch vor dem Sommer erfolgen kann, umso mehr als im Vorjahr der Landesbeirat auch ein neues, mit allen nötigen Infrastrukturen ausgestattetes Büro in der Cavourstraße 23 bezogen hat, unmittelbar neben dem Büro des neugeschaffenen Amtes des Jugendvolksanwaltes, mit dem bezüglich des Jugendschutzes in den Medien bereits eine enge Zusammenarbeit besprochen und beschlossen wurde. Im Hinblick auf die Büro-Umsiedlung und die neuen Aufgaben wurde im Vorjahr außerdem eine Broschüre verfasst, in der die Aufgaben des Landesbeirates vorgestellt und erläutert werden. Schließlich wurde ebenfalls noch im Vorjahr Kontakt mit mehreren Unternehmen wegen des Auftrags zum „Monitoring“ aufgenommen. Die Wahl fiel inzwischen auf das „Osservatorio von Pavia“, das mit der „Monitoring“-Tätigkeit in diesem Jahr beginnen wird.

## ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ DEL COMITATO

Nel 2010 è stata posta la base per estendere l'ambito d'attività del Comitato. Già la metà di tutti i Comitati regionali per le comunicazioni ha firmato la convenzione per la delega di tre nuove competenze:

- definizione delle controversie nel settore telefonico;
- monitoraggio delle televisioni locali;
- tenuta del registro unico degli operatori di comunicazione.

L'assunzione di queste tre nuove competenze era condizionata all'assunzione di un ulteriore impiegato o impiegata, assicurataci già l'anno scorso dall'amministrazione del Consiglio provinciale e che è ora avvenuta. Il 1 febbraio 2011 il secondo impiegato Mukesh Macchia ha iniziato il proprio lavoro presso il Comitato affiancandosi a Silvia Pichler, e si sta ora impraticando nei nuovi ambiti d'attività. Presumibilmente la convenzione per la delega ovvero assunzione delle nuove competenze potrà esserci prima dell'estate, tanto più che l'anno scorso il Comitato si è trasferito nel nuovo ufficio in via Cavour 23. L'ufficio è dotato di tutti i necessari impianti ed è immediatamente accanto all'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza, col quale è già stata discussa e stabilita una stretta collaborazione per la tutela dei minori nei mezzi di comunicazione. Inoltre in considerazione della nuova sede e delle nuove funzioni, l'anno scorso è stato pubblicato un opuscolo sulle funzioni del Comitato per le comunicazioni. Infine, già l'anno scorso si era preso contatto con diverse aziende per l'incarico del monitoraggio. La scelta finale è caduta sull'Osservatorio di Pavia, che quest'anno inizierà il monitoraggio.

## SCHLUSSFOLGERUNGEN

Wie die übrigen beim Landtag angesiedelten Institutionen hat im Vorjahr auch der Landesbeirat für Kommunikationswesen ein neues äußeres Erscheinungsbild mit einem neuen Logo erhalten. Es ist dies auch ein symbolisches Zeichen für einen neuen Aufbruch zu einer erweiterten Tätigkeit mit der voraussichtlich kurz bevorstehenden Übernahme von zusätzlichen Befugnissen. Der Landesbeirat geht davon aus, dass sowohl in personeller, struktureller und finanzieller Hinsicht ( durch die Bereitstellung von Geldmitteln seitens des Landtages und der Aufsichtsbehörde) der Neustart ausreichend abgesichert ist. Wir ergreifen deshalb die Gelegenheit, all jenen Behörden, die uns im abgelaufenen Jahr hilfreich zur Seite gestanden sind, für ihr Entgegenkommen und ihre Unterstützung zu danken, in der Hoffnung, dass die bisherige gute Zusammenarbeit auch weiterhin aufrecht erhalten bleibt. Der Landesbeirat sieht jedenfalls mit Optimismus in die Zukunft.

Präsident des Landesbeirates für  
Kommunikationswesen



Hansjörg Kucera

## CONCLUSIONI

Come le altre istituzioni collocate presso il Consiglio provinciale, l'anno scorso anche il Comitato provinciale per le comunicazioni ha avuto una nuova impostazione grafica e un nuovo logo. Ciò costituisce anche un simbolo dell'inizio di una nuova attività con maggiori funzioni, in conseguenza delle ulteriori competenze che prevedibilmente saranno presto delegate al Comitato. Il Comitato parte dal presupposto che questo nuovo inizio abbia un adeguato fondamento sia riguardo al personale, sia alla struttura, sia alle finanze (per i fondi messi a disposizione da Consiglio provinciale e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Cogliamo pertanto l'occasione per ringraziare della loro disponibilità e del sostegno prestatoci tutte le Autorità con cui abbiamo collaborato nello scorso anno, augurandoci che tale buona collaborazione continui anche in futuro. In ogni caso, il Comitato guarda al futuro con ottimismo.

Presidente del Comitato provinciale per le  
comunicazioni



Hansjörg Kucera



**ANLAGEN  
ALLEGATI****Anlage Nr. 1:**

Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6

**Anlage Nr. 2:**

Änderung des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6

**Anlage Nr. 3:**

Geschäftsordnung des Landesbeirates für Kommunikationswesen

**Anlage Nr. 4:**

Vereinbarung über die Ernennung der Kommunikationsbeiräte

**Anlage Nr. 5:**

Konvention über die Ausübung der übertragenen Befugnisse im Bereich des Kommunikationswesens

**Anlage Nr. 6:**

Statistik über die Schlichtungstätigkeit im Telefontsektor

**Anlage Nr. 7:**

Text des neuen Rahmenabkommens, unterzeichnet am 4. Dezember 2008

**Allegato n. 1:**

legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6

**Allegato n. 2:**

modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6

**Allegato n. 3:**

regolamento interno del Comitato provinciale per le comunicazioni

**Allegato n. 4:**

intesa sull'istituzione dei Comitati regionali per le comunicazioni

**Allegato n. 5:**

convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni

**Allegato n. 6:**

statistica riguardante l'attività di conciliazione in materia di telecomunicazioni

**Allegato n. 7:**

testo del nuovo Accordo- Quadro, stipulato in data 4 dicembre 2008



**ANLAGE NR. 1****ALLEGATO N. 1****LANDESGESETZ  
vom 18. März 2002, Nr. 6<sup>1)</sup>****Bestimmungen zum Kommunikationswesen  
und zur Rundfunkförderung****1. (Zielsetzung)**

(1) Das Land Südtirol fördert ein freies und pluralistisches Kommunikations- und Rundfunkwesen auf breitester Ebene, welches der kulturellen, sprachlichen und sozialen Vielfalt des Landes Rechnung trägt, eine demokratische Teilnahme sichert und zur Hebung des Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsniveaus beiträgt.

(2) Das Land Südtirol wendet im Rahmen seiner Zuständigkeiten jene Abkommen und Verordnungen des Europarates und der Europäischen Union an, welche angesichts der Bedeutung des Kommunikationswesens für die europäische Integration, für die Förderung der Kultur der Volksgruppen, der Meinungsfreiheit und des Pluralismus den Zweck haben, die grenzüberschreitende Verbreitung von Rundfunksendungen und -programmen sowie Gemeinschaftsprojekten zu fördern.

**2. (Landesbeirat für Kommunikationswesen)**

(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben, die in diesem Gesetz aufgezählt sind, ist beim Südtiroler Landtag der Landesbeirat für Kommunikationswesen, in der Folge als Beirat bezeichnet, errichtet. Dieser besteht aus sechs Fachleuten auf dem Gebiet des Kommunikationswesens, der Information, des Fernmeldewesens und der Multimedia.

(2) Der Beirat besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten, die jeweils verschiedenen Sprachgruppen angehören - sie werden von der Landesregierung am Beginn jeder Legislaturperiode ernannt - sowie vier weiteren Mitgliedern, welche vom Landtag in geheimer Wahl gewählt werden. Jeder Abgeordnete kann dabei höchstens drei Vorzugstimmen abgeben. Die Zusammensetzung

**LEGGE PROVINCIALE  
18 marzo 2002, n. 6<sup>1)</sup>****Norme sulle comunicazioni e provvidenze in  
materia di radiodiffusione****1. (Finalità)**

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo libero e pluralistico, che tenga conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantisca una partecipazione democratica e contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, aventi lo scopo di facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e programmi radiotelevisivi nonché di progetti comuni, in considerazione dell'importanza del sistema delle comunicazioni per l'integrazione europea, lo sviluppo della cultura dei gruppi etnici, della libertà di opinione e del pluralismo.

**2. (Comitato provinciale per le comunicazioni)**

(1) Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

(2) Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici,

zung des Beirates muss dem Sprachgruppenverhältnis laut der letzten allgemeinen Volkszählung entsprechen, wobei aber auch die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleistet wird. Garantiert wird auch ein Vertreter, welcher von der politischen Minderheit vorgeschlagen wird. Die Mitglieder des Beirates können nicht unmittelbar wiedergewählt bzw. wiedernannt werden. Dieses Verbot gilt nicht für die Mitglieder des Beirates, welche ihre Funktion für weniger als zwei Jahre und sechs Monate ausgeübt haben.

(3) Sekretär ist ein Verwaltungsbeamter des Südtiroler Landtages, der wenigstens der sechsten Funktionsebene angehören muss.

(4) Den Mitgliedern des Beirates stehen, soweit sie anspruchsberechtigt sind, für die Teilnahme an den Sitzungen jene Sitzungsgelder und Vergütungen zu Lasten des Haushaltes des Landtages zu, die das Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige Aufgabe nach außen wahrzunehmen haben. Ihnen steht außerdem jene Außendienstvergütung zu, wie sie das angeführte Landesgesetz für die Landesbediensteten vorsieht.

(5) Dem Vorsitzenden des Beirates steht eine monatliche Vergütung zu, wie sie von der Landesregierung laut Artikel 1/bis des Landesgesetzes vom 19. März 1991, Nr. 6, eingefügt durch Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. August 1994, Nr. 6, für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von der Landesverwaltung abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen festgesetzt ist.

(6) Falls es die spezifische Natur der zu behandelnden Themen erfordert, können zu den Sitzungen des Beirates auch Fachleute mit ausschließlich beratender Stimme geladen werden. Diesen stehen für die Teilnahme an den Sitzungen die gleichen Vergütungen zu, die für die Kommissionsmitglieder vorgesehen sind.

(7) Für die Beschlussfähigkeit des Beirates

quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere immediatamente rieletti o rinominati. Questo divieto non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

(3) Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) Ai componenti del Comitato sono corrisposte per la partecipazione alle sedute, quando competono, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

(5) Al presidente del Comitato è corrisposto un compenso mensile pari a quello determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1/bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

(6) In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

(7) Per la validità delle sedute del Comitato è

ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder notwendig.

(8) Der Beirat gibt sich mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung.

### 3. (Unvereinbarkeit)

(1) Das Amt des Mitglieds des Beirats ist mit folgenden Ämtern unvereinbar:

a) politische Ämter:

- 1) Mitglied des Europäischen und des staatlichen Parlaments, der Regierung, der Regionalräte, der Landtage, der Gemeinderäte, der Regionalregierungen, der Landesregierungen oder der Gemeindeausschüsse,
- 2) Bürgermeister,
- 3) Mitglieder von Vorständen oder Direktionen öffentlicher Körperschaften mit oder ohne Gewinnabsichten, die von der Regierung, vom Parlament, von Regionalräten, Landtagen, Gemeinderäten, Regionalregierungen, Landesregierungen oder Gemeindeausschüssen ernannt werden,
- 4) gewählte oder vertretende Funktionäre in politischen Parteien;

b) Berufs- und Wirtschaftstätigkeiten:

- 1) Verwalter oder Bediensteter von öffentlichen oder privaten Unternehmen, der auf dem Gebiet des Rundfunkwesens, des Fernmeldewesens, der Werbung, der Verleger, auch im multimedialen Bereich, der Reichweitenerhebungen und Überwachung der Programmgestaltung, sei es auf staatlicher oder lokaler Ebene, tätig ist; Landesbediensteter,
- 2) aktiver Mitarbeiter oder Berater der in Ziffer 1) genannten Subjekte.

(2) Wer eine in Absatz 1 angeführte Tätigkeit ausübt, kann nicht zum Mitglied des Beirates ernannt werden. Wird während der Amtszeit festgestellt, dass eine dieser Tätigkeiten ausgeübt wird, so bewirkt dies den Verfall vom Amt.

necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

(8) Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

### 3. (Incompatibilità)

(1) La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti cariche:

a) politiche:

- 1) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
- 2) sindaco;
- 3) membro - di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali - della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
- 4) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) economico-professionali:

- 1) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;
- 2) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1).

(2) Chi esercita un'attività di cui al comma 1 non può essere nominato componente del Comitato. Se durante la durata in carica viene accertato l'esercizio di una delle dette attività, decade dalla carica.

#### 4. (Aufgaben)

##### (1) Der Beirat

a) berät das Land in allen Fragen des Kommunikationswesens,

b) gibt Gutachten über Maßnahmen ab, die das Land zur Förderung der privaten lokalen Hörfunksender trifft, die gemeinnützige Sendungen gemäß Gesetz vom 6. August 1990, Nr. 223, ausstrahlen,

c) unterbreitet dem Verwaltungsrat der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Vorschläge in bezug auf die Ausstrahlung lokaler Sendungen,

d) regelt den Zugang zu den Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt auf Landesebene,

e) erarbeitet Vorschläge und Kriterien, auch auf Grund von zu diesem Zweck durchgeführten Untersuchungen, Forschungen und Beratungen, für die Inhalte der Vereinbarungen zwischen dem Land und der Außenstelle der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt bzw. den privaten lokalen Rundfunksendern, insbesondere, was die Sicherung eines störungsfreien Rundfunkempfangs bzw. einen unrechtmäßigen Frequenzgebrauch sowie eine unrechtmäßige Frequenzüberlagerung und die Ermittlung objektiver Einschaltquoten betrifft, und begleitet die Durchführung der genannten Vereinbarungen,

f) nimmt die von den Gesetzen vom 6. August 1990, Nr. 223, und vom 31. Juli 1997, N. 249, vorgesehenen Aufgaben wahr und arbeitet auf Anfrage mit dem Minister für das Kommunikationswesen, der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen sowie mit der parlamentarischen Kommission für die Rahmenrichtlinien und die Überwachung der Rundfunkdienste zusammen,

g) übt die in den Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen fallenden Funktionen aus, die ihm von dieser im Sinne von Artikel 1 Absatz 13 des Gesetzes vom 31. Juli 1997, Nr. 249, auf Grund entsprechender Vereinbarungen übertragen werden.

#### 4. (Compiti)

##### (1) Il Comitato:

a) è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;

b) esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;

c) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;

d) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

e) elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l'uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d'ascolto, e segue l'attuazione delle convenzioni stesse;

f) assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro delle comunicazioni, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la Commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;

g) esercita le funzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni.

### 5. (Programmierung der Tätigkeit)

(1) Der Beirat legt innerhalb 15. September eines jeden Jahres dem Landtagspräsidium und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen, beschränkt auf die von ihr delegierten Funktionen, einen Tätigkeitsplan samt entsprechendem Kostenvoranschlag zur Genehmigung vor.

(2) Die Gebarung der Ausgaben, die mit dem Betrieb des Beirates verbunden sind, erfolgt gemäß interner Verwaltungs- und Buchungsordnung des Landtages.

(3) Für die Auszahlung der Ausgaben bezüglich der Tätigkeit des Beirates ermächtigt der Landtagspräsident, zu Lasten der eigenen Bereitstellungen des Haushaltes des Landtages, Krediteröffnungen zugunsten eines bevollmächtigten Beamten, der unter den Bediensteten des Südtiroler Landtages bestimmt wird. Dieser Beamte nimmt die Zahlungen der Ausgaben gemäß der im Bereich der bevollmächtigten Beamten geltenden Landesbestimmungen und aufgrund der Anweisungen des Präsidenten des Beirates vor und unterbreitet die periodischen Abrechnungen der Ausgaben dem Beirat zur Genehmigung.

(4) Die Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen für die Ausübung der übertragenen Befugnisse gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g) haben Zweckbestimmung und werden vom Landtagspräsidenten in den Haushalt des Landtages zusammen mit den damit verbundenen Ausgaben eingetragen; der Landtagspräsident unterrichtet den Landtag über die entsprechenden durchgeführten Haushaltsänderungen.

(5) Der Beirat legt dem Landtag und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen innerhalb 31. März eines jeden Jahres einen Tätigkeitsbericht über das vorhergehende Jahr sowie über das Kommunikationssystem auf Landesebene vor, der auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

### 5. (Programmazione dell'attività)

(1) Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

(3) Per l'erogazione delle spese relative alle attività del Comitato il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del presidente del Comitato, e sottopone i rendiconti periodici delle spese all'approvazione del Comitato.

(4) Le assegnazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dal Presidente del Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

(5) Il Comitato presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio provinciale ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico.

**6. (Struktur für den Landesbeirat und deren personelle Ausstattung)**

(1) Bei der Ausübung seiner Funktionen bedient sich der Beirat einer eigenen beim Südtiroler Landtag errichteten Struktur, die vom Landtagspräsidium nach Anhören der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen näher bestimmt wird. Sie untersteht funktionell dem Beirat für Kommunikationswesen und arbeitet unabhängig von der restlichen Organisations- und Führungsstruktur des Landtags. Die Struktur, deren personelle Ausstattung nach Einholen des Gutachtens der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen festgelegt wird, kann auf jeden Fall die ständige oder zeitweilige Mitarbeit der Landtagsämter und für die Erledigung besonders komplexer und heikler Aufgaben die Beratung von Fachleuten und/oder die Mitarbeit anderer qualifizierter Personen, Einrichtungen oder Institutionen in Anspruch nehmen, wofür entsprechende Vereinbarungen abzuschließen sind.

**7. (Gemeinsame Infrastrukturen für das Kommunikationswesen)**

(1) Die vom Land Südtirol im Rahmen seiner Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Kommunikationswesens verfolgten Ziele richten sich nach den Grundsätzen, welche für das Kommunikationswesen, insbesondere von den Gesetzen vom 6. August 1990, Nr. 223, und vom 31. Juli 1997, Nr. 249, festgelegt sind. Zu diesem Zweck fördert das Land, im Einvernehmen mit dem Kommunikationsministerium und nach Anhörung der Interessierten, die Verwirklichung von gemeinsamen Infrastrukturen und Anlagen für öffentliche Rundfunkdienste, Kommunikationsdienste von öffentlichem Interesse und private Rundfunksender. Mit der Ausführung dieser Vorhaben sowie anderer Vorhaben auf dem Sachgebiet des Kommunikationswesens kann die Landesregierung den öffentlichen Rundfunkdienst des Landes betrauen.

**6. (Struttura di supporto del Comitato e sua dotazione organica)**

(1) Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio. La struttura, il cui organico verrà definito dopo aver acquisito in merito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potrà essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio e potrà avvalersi per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati della consulenza di esperti e/o della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa la stipula di apposite convenzioni.

**7. (Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni)**

(1) Le finalità perseguite dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze nel settore delle comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la Provincia, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private. La Giunta provinciale può affidare l'esecuzione di tali progetti nonché di altri progetti nel settore delle comunicazioni al servizio pubblico radiotelevisivo provinciale.

**7/bis. (Landesfachplan der Kommunikationsinfrastrukturen)**

(1) Der Landesfachplan der Kommunikationsinfrastrukturen sieht die wesentlichen Übertragungsnetze und die Senderstandorte der öffentlichen und privaten Rundfunkdienste und der Kommunikationsdienste von öffentlichem Interesse vor.

(2) Der Plan wird, nach Anhörung von Experten, von der Landesregierung gemäß den Verfahren und im Sinne der Artikel 12 und 13 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, genehmigt.

(3) Das Anbringen von Sendeantennen und technischen Anlagen bedarf einer Ermächtigung. Das Anbringen von Sendeantennen kann auch aufgrund eines Mietvertrages oder sonstigen Rechtstitels zur Nutzung des Grundes oder der Infrastruktur beantragt werden.

(4) Falls die Errichtung innerhalb der Siedlungsgebiete verwirklicht werden soll, wird die Ermächtigung vom Bürgermeister der zuständigen Gemeinde, nach Anhörung der Landesagentur für Umwelt, erteilt.

(5) Falls die Errichtung außerhalb der Siedlungsgebiete verwirklicht werden soll, wird die Ermächtigung vom Landesrat für Raumordnung, nach Anhörung der Direktoren der Abteilung Natur und Landschaft, der Landesagentur für Umwelt und des gebietsmäßig zuständigen Bürgermeisters, erteilt.

(6) Die Gutachten laut den Absätzen 4 und 5 gelten als eingeholt, falls die endgültigen Projekte bereits bei der Genehmigung des Fachplanes überprüft wurden.

(7) Dem Empfänger der Ermächtigung ist die Verpflichtung auferlegt, Dritten, gegen angemessenes Entgelt, eine Mitbenutzung der Standorte für Kommunikationsdienste zu gewähren; es besteht außerdem die Verpflichtung, Infrastrukturen, die dem

**7/bis. (Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni)**

(1) Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni prevede le reti principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmettenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico.

(2) Il piano è approvato dalla Giunta provinciale secondo le procedure ed agli effetti di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sentiti degli esperti in materia.

(3) L'installazione di antenne trasmettenti e di impianti tecnici è soggetta ad autorizzazione. L'installazione di antenne trasmettenti può essere richiesta anche in base ad un contratto di affitto o altro titolo di godimento dell'immobile o dell'infrastruttura.

(4) Qualora l'installazione sia da realizzarsi nell'ambito di insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, sentito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

(5) Qualora l'installazione sia da realizzarsi al di fuori degli insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dall'assessore provinciale all'urbanistica, sentito il parere dei direttori delle Ripartizioni Natura e Paesaggio, dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro e del sindaco territorialmente competente.

(6) I pareri di cui ai commi 4 e 5 si intendono acquisiti in caso di progetti definitivi già esaminati in sede di approvazione del piano di settore.

(7) Al destinatario dell'autorizzazione è fatto obbligo di concedere a terzi, dietro equo compenso, l'uso comune del sito per servizi di comunicazione; è altresì fatto obbligo di demolire le infrastrutture non corrispondenti al piano e gli impianti non utilizzati. In caso

Fachplan nicht entsprechen, und ungenutzte Anlagen abzubrechen. Im gegenteiligen Fall wird der Standort einschließlich der Infrastrukturen gegen Erstattung der entstandenen Kosten in das Eigentum des Landes übertragen.

(8) Die Kommunikationsinfrastrukturen können vom Land auch durch private Unternehmen oder Landesanstalten verwirklicht werden.<sup>2)</sup>

**8. (Zuschüsse für besondere Programme und Sendungen - Vereinbarungen mit Rundfunkanstalten)**

(1) Das Land Südtirol kann den Rundfunksendern mit Sitz und Hauptredaktion im Landesgebiet, deren Produktion und Übertragung vorwiegend in Südtirol erfolgt, Zuschüsse im Höchstausmaß von 30 Prozent der regulär nachgewiesenen zusätzlichen Produktionsspesen für besonders wertvolle Sendungen und Programme über spezifische Probleme in Südtirol gewähren.

(2) Die Landesregierung bestimmt mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung der Zuschüsse laut Absatz 1.

(3) Zur Erreichung der in Artikel 1 vorgesehenen Ziele kann das Land Südtirol mit Rundfunkanstalten, unter Einschluss jener laut Artikel 10 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 691, Vereinbarungen abschließen, welche die Herstellung wertvoller Dokumentationen, aktueller Berichte und Sendungen von Landesinteresse zum Inhalt haben. Die entsprechenden Werknutzungs- und Verbreitungsrechte müssen dem Land eingeräumt werden.<sup>3)</sup>

(4) Um die gebietsmäßige Abdeckung für die Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt zu erreichen, wie sie in den Dienstverträgen laut Artikel 3 der Vereinbarung zwischen dem Postministerium und der RAI,

contrario il sito, ivi comprese le infrastrutture, è acquisito in proprietà alla Provincia, previo congruaglio dei costi sostenuti.

(8) Le infrastrutture delle comunicazioni possono essere realizzate dalla Provincia anche tramite privati o enti provinciali.<sup>2)</sup>

**8. (Contributi per programmi e trasmissioni particolari - convenzioni con enti radiotelevisivi)**

(1) La Provincia autonoma di Bolzano può concedere alle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale contributi fino al 30 per cento delle ulteriori spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige.

(2) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

(3) Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione di dette produzioni vanno concessi alla Provincia.<sup>3)</sup>

(4) Ai fini del raggiungimento del grado di copertura del servizio di radiodiffusione pubblica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come previsto dai contratti di servizio di cui all'articolo 3 della

genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. März 1994, vorgesehen ist, kann das Land Südtirol Vereinbarungen oder Verträge mit ebendieser Rundfunkanstalt abschließen.

#### **9. (Zuschüsse für den Bezug von Agenturnachrichten)**

(1) Das Land Südtirol kann angesichts der besonderen Situation in Südtirol Rundfunksendern Zuschüsse im Höchstausmaß von 50 Prozent der zulässigen Ausgabe für den Bezug von Nachrichten bei einer deutschsprachigen oder ladinischsprachigen Presseagentur, sofern vorhanden, gewähren, sofern die diesbezüglichen Kosten nicht vom Staat übernommen werden.

#### **10. (Werbung)**

(1) Mindestens 25 Prozent der Mittel, die vom Land Südtirol und den von ihm errichteten Körperschaften sowie von den autonomen Verwaltungen jeglicher Art, welche seiner Kontrolle oder Gesetzgebung unterliegen, für Werbung und für Promotion im Bereich des Landesgebietes ausgegeben werden, sind für lokale Rundfunksender bestimmt, welche in den Gebieten der Länder der Europäischen Union tätig sind.

#### **11. (Finanzierung)**

(1) Für die Durchführung der Maßnahmen gemäß Artikel 7, 8 und 9 werden im laufenden Finanzjahr die noch zur Verfügung stehenden Anteile der Ausgabenbereitstellungen verwendet, die im Landeshaushalt (Kapitel 81216 und 102240) für die Durchführung des durch Artikel 12 aufgehobenen Landesgesetzes vom 4. März 1996, Nr. 5, ermächtigt sind. Die Ausgaben zu Lasten der nachfolgenden Haushalte werden mit dem jährlichen Finanzgesetz festgelegt.

(2) Die Ausgaben für die Tätigkeit und den Betrieb des Beirates laut Artikel 2 sind im Haushalt des Landtages eingetragen.

convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o contratti con la medesima concessionaria.

#### **9. (Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa)**

(1) Tenuto conto della particolare situazione dell'Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere a emittenti radiofoniche e televisive locali contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo Stato.

#### **10. (Pubblicità)**

(1) Almeno il 25 per cento delle somme spese dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonché da amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti alla sua vigilanza o legislazione, per le spese per campagne pubblicitarie e di promozione nell'ambito del territorio provinciale, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.

#### **11. (Disposizioni finanziarie)**

(1) Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono utilizzate nell'esercizio in corso le quote ancora disponibili degli stanziamenti di spesa autorizzati sul bilancio provinciale (capitoli 81216 e 102240) per l'attuazione della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, abrogata dall'articolo 12. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

(2) Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.

(3) Für die Durchführung der Bestimmungen des Artikels 7/bis wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2002 (Kapitel 81216) die Ausgabe von 2.000.000 Euro ermächtigt; die Ausgaben zu Lasten der nachfolgenden Finanzjahre werden mit dem jährlichen Finanzgesetz festgelegt.<sup>4)</sup>

#### **12. (Aufhebung)**

(1) Das Landesgesetz vom 4. März 1996, Nr. 5, in geltender Fassung, ist aufgehoben.

#### **13. (Übergangs- und Schlussbestimmungen)**

(1) Innerhalb von 60 Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der neue Beirat für Kommunikationswesen gemäß den in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen für die Dauer der laufenden Legislatur ernannt.

(2) Bis zur Ernennung des neuen Beirates bleibt der derzeitige Landesbeirat für Rundfunkwesen im Amt.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

(3) Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7/bis è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 81216) una spesa di 2.000.000 euro; le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.<sup>4)</sup>

#### **12. (Abrogazione)**

(1) La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, e successive modifiche, è abrogata.

#### **13. (Norme transitorie e finali)**

(1) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge per la durata della legislatura corrente.

(2) Fino alla nomina del nuovo Comitato rimane in carica il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

<sup>1)</sup> Kundgemacht im A.Bl. vom 9. April 2002, Nr. 15.

<sup>2)</sup> Art. 7/bis wurde eingefügt durch Art. 2 des L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11, und später geändert durch Art. 10 Absatz 3 des L.G. vom 8. April 2004, Nr. 1.

<sup>3)</sup> Absatz 3 wurde ersetzt durch Art. 2 des L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11.

<sup>4)</sup> Absatz 3 wurde angefügt durch Art. 2 des L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11.

<sup>1)</sup> Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

<sup>2)</sup> L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente modificato dall'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 4.

<sup>3)</sup> Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

<sup>4)</sup> Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

**ANLAGE NR. 2****ALLEGATO N. 2**

**Art. 20**  
**Änderung des Landesgesetzes**  
**vom 18. März 2002, Nr. 6, „Bestimmungen**  
**zum Kommunikationswesen und**  
**zur Rundfunkförderung“**

1. Artikel 2 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, erhält folgende Fassung:

„Art. 2 (Landesbeirat für Kommunikationswesen)

- 1. Für die Wahrnehmung der Aufgaben, die in diesem Gesetz aufgezählt sind, ist beim Südtiroler Landtag der Landesbeirat für Kommunikationswesen, in der Folge als Beirat bezeichnet, errichtet. Dieser besteht aus sechs Fachleuten auf dem Gebiet des Kommunikationswesens, der Information, des Fernmeldewesens und der Multimedia.

2. Der Beirat besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten, die jeweils verschiedenen Sprachgruppen angehören - sie werden von der Landesregierung am Beginn jeder Legislaturperiode ernannt - sowie vier weiteren Mitgliedern, welche vom Landtag in geheimer Wahl gewählt werden. Jeder Abgeordnete kann dabei höchstens drei Vorzugstimmen abgeben.

Die Zusammensetzung des Beirates muss dem Sprachgruppenverhältnis laut der letzten allgemeinen Volkszählung entsprechen, wobei aber auch die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleistet wird. Garantiert wird auch ein Vertreter, welcher von der politischen Minderheit vorgeschlagen wird. Die Mitglieder des Beirates können nicht öfter als drei Mal nacheinander wiedergewählt bzw. wiederernannt werden.

3. Sekretär ist ein Verwaltungsbeamter des Südtiroler Landtages, der wenigstens der sechsten Funktionsebene angehören muss.

4. Den Mitgliedern des Beirates stehen, soweit sie anspruchsberechtigt sind, für die Teilnahme an den Sitzungen das Doppelte jener

**Art. 20**  
**Modifica della legge provinciale**  
**18 marzo 2002, n. 6, recante “Norme**  
**sulle comunicazioni e provvidenze**  
**in materia di radiodiffusione”**

1. L'articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

“Art. 2 (Comitato provinciale per le comunicazioni)

- 1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

2. Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere rieletti o rinominati più di tre volte di seguito.

3. Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete loro, per la partecipazione alle

Sitzungsgelder und Vergütungen zu Lasten des Haushaltes des Landtages zu, die das Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige Aufgabe nach außen wahrzunehmen haben. Ihnen steht außerdem jene Außendienstvergütung zu, wie sie das angeführte Landesgesetz für die Landesbediensteten vorsieht.

5. Dem Vorsitzenden des Beirates steht das Doppelte jener monatlichen Vergütung zu, die von der Landesregierung laut Artikel 1-bis des Landesgesetzes vom 19. März 1991, Nr. 6, eingefügt durch Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. August 1994, Nr. 6, für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von der Landesverwaltung abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen festgesetzt ist.

6. Falls es die spezifische Natur der zu behandelnden Themen erfordert, können zu den Sitzungen des Beirates auch Fachleute mit ausschließlich beratender Stimme geladen werden. Diesen stehen für die Teilnahme an den Sitzungen die gleichen Vergütungen zu, die für die Kommissionsmitglieder vorgesehen sind.

7. Für die Beschlussfähigkeit des Beirates ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder notwendig.

8. Der Beirat gibt sich mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung.“

sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

5. Al presidente del Comitato è corrisposto il doppio del compenso mensile determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

6. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

7. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

8. Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.”

**ANLAGE NR. 3****ALLEGATO N. 3****SÜDTIROLER LANDTAG****LANDESBEIRAT FÜR  
KOMMUNIKATIONSWESEN****GESCHÄFTSORDNUNG**

(Art. 2 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6 - vom Landesbeirat für Kommunikationswesen in der Sitzung vom 10.9.2004 genehmigt)

**Art. 1***Sitzungen des Beirates*

1. Der Beirat versammelt sich in der Regel in seinem Sitz in Bozen. Wird ein anderer Sitzungsort bestimmt, ist im Einberufungsschreiben darauf hinzuweisen.

2. Der Beirat wird jedes Mal einberufen, wenn der Vorsitzende dies für zweckmäßig bzw. dringlich erachtet oder auf der Grundlage eines mit den Mitgliedern im Voraus vereinbarten Sitzungskalenders. Der Beirat wird ebenfalls einberufen, wenn mindestens zwei Mitglieder, der Landtagspräsident, der Landeshauptmann, das Ministerium für Kommunikationswesen oder die Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen einen entsprechenden schriftlichen und begründeten Antrag einbringen.

3. Die Sitzungen des Beirates sind nicht öffentlich. An den Sitzungen nehmen die Beiratsmitglieder und der Sekretär des Beirates teil. Zu Informations- und Untersuchungszwecken können zudem Führungskräfte und Beamte der Region, der Provinzen, der Gemeinden, der staatlichen Verwaltung und der Aufsichtsbehörde sowie alle Subjekte gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6 eingeladen werden. Die externen Subjekte nehmen in der vom Vorsitzenden festgelegten Art und Weise an der Debatte aber nicht an den Abstimmungen teil. Der Beirat kann außerdem alle Personen einladen, die er für die Ausübung seiner Funktionen erforderlich hält.

**CONSIGLIO DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI BOLZANO****COMITATO PROVINCIALE PER LE  
COMUNICAZIONI****REGOLAMENTO INTERNO**

(Art. 2, comma 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 - approvato dal Comitato provinciale per le comunicazioni nella seduta del 10-9-2004)

**Art. 1***Sedute del Comitato*

1. Il Comitato si riunisce nella propria sede in Bolzano, salvo diversa disposizione, da indicarsi nell'avviso di convocazione.

2. Il Comitato si riunisce quando il Presidente ravvisi ragioni di opportunità o di urgenza ovvero sulla base di un calendario preventivamente concordato con i componenti. Si riunisce altresì quando al Presidente pervenga richiesta scritta e motivata di almeno due componenti o del Presidente del Consiglio o del Presidente della Provincia o del Ministero delle Comunicazioni o dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.

3. Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Ad esse partecipano i componenti assegnati e il segretario del Comitato. Possono essere invitati alle sedute del Comitato, a fini informativi ed istruttori, dirigenti e funzionari della Regione, delle Province, dei Comuni, dell'Amministrazione statale e dell'Autorità nonché tutti i soggetti indicati nell'art. 6 della L.P. 18 marzo 2002, n. 6. I soggetti esterni partecipano alla discussione nei tempi e modi stabiliti dal Presidente, ma non alla votazione. Il Comitato ha altresì la facoltà di invitare alle sedute e di sentire chiunque ritenga utile per l'espletamento dei propri compiti.

**Art. 2**  
*Einberufung der Sitzungen*

1. Der Beirat wird vom Vorsitzenden einberufen.

2. Der Sekretär übermittelt das Einberufungsschreiben mit der Angabe des Datums, der Zeit und des Ortes der Sitzung sowie der jeweiligen Tagesordnung allen Mitgliedern mittels Einschreiben mit Rückantwort, wobei das Einberufungsschreiben mindestens fünf Tage vor Sitzungstermin auch per Fax oder E-Mail übermittelt wird.

3. Der Sekretär übermittelt die Tagesordnung auch dem Landtagspräsidenten und dem Landeshauptmann.

**Art. 3**  
*Dringlichkeitssitzungen*

1. Die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung mit Angabe des Datums und des Sitzungsortes kann nicht nur mittels Einschreiben mit Rückantwort sondern auch per telefonischer Mitteilung, Fax oder E-Mail an die beim Sekretariat hinterlegte Nummer erfolgen, wobei die Nachricht möglichst 48 Stunden vor Sitzungsbeginn übermittelt werden muss.

2. In diesem Fall gilt der vom Sekretär auf der Tagesordnung angebrachte Vermerk als Beweis für die erfolgte Einladung; anzugeben ist auch, auf welche Weise, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Nachricht übermittelt wurde.

**Art. 4**  
*Spezifische Aufträge*

1. Auf Vorschlag des Vorsitzenden kann der Beirat ein oder mehrere Mitglieder mit der - auch dauerhaften - Behandlung spezifischer Tätigkeitsbereiche betrauen.

**Art. 2**  
*Convocazione*

1. Il Comitato è convocato dal Presidente.

2. Il Segretario invia l'avviso di convocazione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e degli argomenti dell'ordine del giorno a tutti i componenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax o via e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata.

3. L'ordine del giorno sarà contestualmente inviato dal Segretario al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia.

**Art. 3**  
*Sedute urgenti*

1. La comunicazione di una riunione urgente, dell'ora e della sede può essere data, oltre che per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche per telefono, fax o e-mail al numero di utenza risultante agli atti della segreteria e, ove possibile, 48 ore prima.

2. In tal caso costituisce prova dell'avvenuta comunicazione l'attestazione apposta dal Segretario in calce all'ordine del giorno, unitamente all'indicazione del mezzo usato nonché del giorno e dell'ora in cui è stata inviata la comunicazione.

**Art. 4**  
*Incarichi specifici*

1. Il Comitato, su proposta del Presidente, può attribuire ad uno o più membri l'incarico di curare, anche in via continuativa, specifici settori di attività.

*Art. 5**Teilnahme an den Sitzungen, Abwesenheiten, Verlust der Mitgliedschaft und Rücktritt*

1. An den Sitzungen nehmen, mit Rede- und Stimmrecht, die Mitglieder des Beirats teil.
2. Im Falle einer Verhinderung müssen die Mitglieder den Vorsitzenden oder das Sekretariat des Beirates benachrichtigen.
3. Ein Mitglied, das drei aufeinander folgenden Sitzungen unentschuldig fern bleibt, verliert sein Amt. Nach Feststellung des Verhinderungsgrundes teilt der Vorsitzende dem Landtagspräsidenten und dem Landeshauptmann den Namen des betreffenden Mitglieds zwecks Ergreifung der ihnen zustehenden Maßnahmen mit.
4. Wenn ein Mitglied nicht mehr an den Beiratssitzungen teilnehmen möchte, muss es dem Landtagspräsidenten, dem Landeshauptmann und dem Beiratsvorsitzenden ein entsprechendes Rücktrittschreiben zukommen lassen.

*Art. 6**Beschlüsse*

1. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind.
2. Die Stimmabgabe erfolgt durch Handerheben. Das Ergebnis wird vom Vorsitzenden bekannt gegeben.
3. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der Anwesenden gefasst. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
4. Über Beschlüsse, die Personen betreffen, sowie jedes Mal, wenn dies von mindestens einem Drittel der anwesenden Beiratsmitglieder beantragt wird, wird geheim abgestimmt.

*Art. 5**Partecipazione alle sedute, assenze, decadenze e dimissioni dei componenti*

1. Alle sedute partecipano, con diritto di intervento e di voto, i componenti del Comitato.
2. In caso di impedimento, ciascun componente informa preventivamente il Presidente o la segreteria del Comitato.
3. Il componente che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive decade dalla carica di componente del Comitato. Il Presidente, accertata la causa dell'impedimento, comunica il nome del componente al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Il componente che non intende più partecipare alle sedute del comitato deve rassegnare per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia ed al Presidente del Comitato.

*Art. 6**Deliberazioni*

1. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
2. Il voto è espresso in modo palese peralzata di mano e il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.
3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità la proposta di deliberazione si intende respinta.
4. Si procede per scrutinio segreto per deliberazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti.

**Art. 7**  
*Tagesordnung*

1. Der Vorsitzende erstellt die Tagesordnung und ernennt die Berichterstatter, falls er dies für notwendig erachtet. Er sammelt allfällige Vorschläge für die Erstellung der Tagesordnung der nachfolgenden Sitzung und sorgt für den reibungslosen Ablauf der Arbeiten.

2. Außer bei begründeter Dringlichkeit darf die vom Vorsitzenden für die Sitzung erstellte Tagesordnung während der Sitzung weder abgeändert noch ergänzt werden.

3. Im Falle begründeter Dringlichkeit kann der Vorsitzende oder die Mehrheit der anwesenden Mitglieder dem Beirat während der Sitzung Angelegenheiten, die nicht auf der Tagesordnung aufscheinen, zur Beschlussfassung unterbreiten.

**Art. 8**  
*Einsicht in Akten und Dokumente*

1. Jedes Mitglied hat das Recht, in alle Akten und Dokumente des Beirates, einschließlich der audiovisuellen bzw. digitalen, Einsicht zu nehmen.

**Art. 9**  
*Sitzungsniederschriften*

1. Der Sekretär sorgt dafür, dass von jeder Sitzung des Beirates eine Niederschrift erstellt wird, in der außer dem Sitzungsbeginn und dem Sitzungsort Folgendes festzuhalten ist:

- a) die Mitglieder, die an der Sitzung teilgenommen haben, und die Namen der abwesenden Mitglieder
- b) eine Zusammenfassung der behandelten Themen und die Namen der Mitglieder, die sich an der Diskussion beteiligt haben
- c) das Ergebnis der Abstimmungen
- d) der Zeitpunkt, an dem die Sitzung beendet wurde.

2. Die Sitzungsniederschrift wird vom Vorsitzenden und vom Sekretär unterzeichnet

**Art. 7**  
*Ordine del giorno*

1. Il Presidente redige l'ordine del giorno e, ove lo ritenga opportuno, nomina i relatori. Raccoglie eventuali proposte per l'ordine del giorno della successiva seduta e adotta i provvedimenti necessari per garantire un ordinato e spedito svolgimento dei lavori.

2. Fatta eccezione per i casi di motivata urgenza, l'ordine del giorno redatto dal Presidente non può essere modificato o integrato nella riunione cui lo stesso si riferisce.

3. Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà del Presidente, o della maggioranza dei componenti presenti, di sottoporre alla deliberazione del Comitato, seduta stante, questioni non inserite all'ordine del giorno.

**Art. 8**  
*Consultazione di atti e documenti*

1. Ogni componente ha la facoltà di consultare, gli atti e qualsiasi documentazione anche audiovisiva e/o digitale del Comitato e di ottenerne copia.

**Art. 9**  
*Verbale delle sedute*

1. Di ogni riunione del Comitato è redatto a cura del Segretario il verbale che, oltre all'ora ed al luogo di apertura dei lavori, indica:

- a) i componenti che partecipano alla seduta e i nomi dei componenti assenti
- b) una sintesi degli argomenti trattati ed il nominativo degli intervenuti alla discussione
- c) l'esito delle votazioni
- d) l'ora di chiusura della seduta.

2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato e non necessita di

und muss nicht genehmigt werden.

3. Jedes Beiratsmitglied hat das Recht, innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt der Sitzungsniederschrift eine allfällige Richtigstellung seiner Äußerungen zu beantragen. Die vom Vorsitzenden genehmigten Korrekturen werden dann vom Sekretär vorgenommen.

Art. 10  
*Mitteilungen des Beirates*

1. Allfällige Mitteilungen werden auf Initiative des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden oder des Beirates erstellt.

Art. 11  
*Pflicht zur Diskretion*

1. Die Beiratsmitglieder sind angehalten, hinsichtlich der beiratsinternen Debatte und der im Laufe der Sitzung von den einzelnen Mitgliedern geäußerten Ansichten die größte Diskretion zu wahren, insbesondere was Personen und Daten anbelangt.

Art. 12  
*Abänderung der Geschäftsordnung*

1. Allfällige Änderungen der vorliegenden Geschäftsordnung können nur mit Zweidrittelmehrheit vorgenommen werden.

ulteriore approvazione.

3. Ciascun componente del Comitato ha la facoltà di richiedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della copia del verbale, eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da esso rese nel corso della seduta, che vengono apportate al verbale dal Segretario, previa approvazione del Presidente.

Art. 10  
*Comunicati del Comitato*

1. Eventuali comunicati sono redatti su iniziativa del Presidente, del Vicepresidente o dello stesso Comitato.

Art. 11  
*Obbligo di riservatezza*

1. I componenti del Comitato sono tenuti alla massima riservatezza in ordine alla discussione interna al Comitato stesso ed alle opinioni espresse dai singoli componenti nel corso delle sedute, soprattutto se si tratta di persone e dati.

Art. 12  
*Modifiche del regolamento*

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate con l'approvazione della maggioranza dei due terzi del Comitato.



## ANLAGE NR. 4

## ALLEGATO N. 4



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

INTESA SULL'ISTITUZIONE DEI COMITATI REGIONALI PER  
 COMUNICAZIONI  
 (CORECOM)



Al fine di favorire, pur nel massimo rispetto dell'autonomia legislativa regionale, la più ampia omogeneità delle previsioni normative in materia di istituzione dei Corecom, una più rapida approvazione delle leggi istitutive ed un più celere trasferimento di competenze da parte delle Regioni e della stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome e il Coordinamento nazionale dei Corerat

hanno convenuto

di evidenziare e di sottoporre all'attenzione del legislatore, affinché possa tenerne conto, per quanto possibile, in sede di predisposizione delle leggi istitutive del Corecom, le seguenti opzioni:

1. il numero dei componenti sia previsto nella misura di 5;
2. il Presidente sia nominato dal Presidente di Giunta d'intesa con il Presidente del Consiglio;
3. non sia prevista la figura del Vice Presidente; in caso di impedimento del Presidente le funzioni saranno esercitate dal Consigliere più anziano;
4. l'indennità di funzione del Presidente e dei componenti sia collegata a quella dei Consiglieri regionali, attestandosi su un livello medio-alto per quanto riguarda il Presidente e su livelli inferiori per gli altri componenti;
5. le convenzioni con l'Autorità per l'attribuzione delle deleghe e la definizione dei relativi finanziamenti siano sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale;
6. il Corecom abbia come organo di riferimento, per quanto attiene alla struttura organizzativa e alla dotazione finanziaria, il Consiglio regionale;
7. la struttura del supporto sia dotata di effettiva autonomia operativa e funzionale e faccia riferimento agli indirizzi e al Programma di attività del Comitato.

Roma, 15 dicembre 1999



**ANLAGE NR. 5****ALLEGATO N. 5**

**KONVENTION  
ÜBER DIE AUSÜBUNG DER ÜBERTRAGENEN BEFUGNISSE  
IM BEREICH DES KOMMUNIKATIONSWESENS**

**Nach Einsichtnahme** in das Gesetz vom 31. Juli 1997, Nr. 249, mit welchem die Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen eingesetzt wird, und insbesondere in Artikel 1 Absatz 13, betreffend die Regionalbeiräte für Kommunikationswesen, bei welchen es sich um Organe der Aufsichtsbehörde handelt, die zum Zwecke einer Dezentralisierung eingesetzt wurden;

**nach Einsichtnahme** in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 52/99 vom 28. April 1999, betreffend die allgemeinen Richtlinien für die Regionalbeiräte für Kommunikationswesen;

**nach Einsichtnahme** in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 53/99, betreffend das Reglement für die Festlegung der den Regionalbeiräten für Kommunikationswesen zuzuweisenden Bereiche und insbesondere in Artikel 2, laut welchem die Befugnisse der Aufsichtsbehörde den Beiräten durch den Abschluss eigener Konventionen übertragen werden;

**nach Einsichtnahme** in das Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6, betreffend „Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung“;

**vorausgeschickt**, dass das Rahmenabkommen vom 25. Juni 2003 zwischen der Aufsichtsbehörde, der Konferenz der Präsidenten der Regionen und der autonomen Provinzen sowie der Präsidenten der Regionalräte und der Landtage der autonomen Provinzen die allgemeinen Grundsätze für die Ausübung der übertragenen Befugnisse im Bereich des Kommunikationswesens festgelegt hat, wobei der Inhalt der einzelnen Konventio-

nen zwischen Aufsichtsbehörde und den zuständigen Organen im Sinne der Regionalgesetze vorweggenommen wurde;

**vorausgeschickt**, dass bei der Verabschiedung des Rahmenabkommens festgelegt wurde, die Befugnisse für die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben d), e), f) und g) genannten Bereiche versuchsweise zu übertragen, damit eine gemeinsame Ausgangsbasis für das Aufsichtssystem auf regionaler Ebene geschaffen wird;

**nach Einsichtnahme** in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 402/03/CONS vom 12. November 2003, betreffend die Übertragung von Befugnissen an die Regionalbeiräte für Kommunikationswesen;

**nach Einsichtnahme** in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 546/07/CONS vom 31. Oktober 2007, betreffend die Übertragung von Befugnissen an den Landesbeirat für Kommunikationswesen – Bozen;

**für zweckmäßig erachtet**, eine Konvention für die Übertragung der Befugnisse an den Landesbeirat für Kommunikationswesen – Bozen abzuschließen;

wird zwischen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen und dem Landesbeirat für Kommunikationswesen – Bozen Folgendes

**vereinbart:**

**Artikel 1**

**Prämissen**

1. Die Prämissen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieser Konvention dar

**Artikel 2**

### **Gegenstand der Konvention**

1. Diese Konvention regelt die Beziehung zwischen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (in der Folge „Aufsichtsbehörde“ genannt) und dem Landesbeirat für Kommunikationswesen – Bozen (in der Folge „Beirat“ genannt) zwecks Übertragung der Befugnisse im Bereich des Kommunikationswesens auf lokaler Ebene ab 1. März 2008.
2. Die übertragenen Befugnisse werden vom Beirat unter Beachtung der von der Aufsichtsbehörde festgelegten Grundsätze, Richtlinien und Durchführungsmodalitäten ausgeübt, um die nötige Koordinierung auf dem gesamten Staatsgebiet zu gewährleisten

### **Artikel 3**

#### **Laufzeit der Konvention**

1. Diese Konvention hat eine dreijährige Laufzeit und wird bei Ablauf stillschweigend verlängert außer im Falle eines begründeten Einwandes eines der Vertragspartner, welcher dem anderen Vertragspartner zumindest sechzig Tage vor Ablauf mitzuteilen ist.
2. Innerhalb des obgenannten Dreijahreszeitraumes stellen die ersten sechs Monate die unter Artikel 4 vorgesehene Versuchsphase der Übertragung von Befugnissen dar.

### **Artikel 4**

#### **Versuchsweise Übertragung von Befugnissen**

1. In der Versuchsphase überträgt die Aufsichtsbehörde dem Beirat die Ausübung folgender Befugnisse:

- a) Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen über den Schutz Minderjähriger hinsichtlich der lokalen Rundfunksender, wobei etwaige von der Aufsichtsbehörde vorgegebene Richtlinien eingehalten werden müssen;
- b) Untersuchungstätigkeit in Anwendung von Artikel 10 Absätze 3 und 4 des Gesetzes Nr. 223/90, hinsichtlich der Ausübung des Rechtes auf Richtigstellung im lokalen Rundfunkwesen;
- c) Überwachung der Einhaltung der in der Verordnung über die Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse der Umfragen in den lokalen Massenmedien festgelegten Kriterien;
- d) Schlichtungsversuch bei Streitfällen zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern auf lokaler Ebene.

#### **Artikel 5**

##### **Weitere übertragene oder übertragbare Befugnisse**

1. Nach Ablauf der Versuchsphase laut Artikel 4 überträgt die Aufsichtsbehörde, sofern die nötigen Finanzmittel vorhanden sind und nachdem die Funktionstüchtigkeit der Einrichtung überprüft wurde, dem Beirat zusätzlich zu den im vorhergehenden Artikel genannten Befugnissen auch die Ausübung folgender Befugnisse:
  - a) Überwachung der Rechte auf Verbindung mit und auf Zugang zu den lokalen Telekommunikationsinfrastrukturen;
  - b) Überwachung der Gesetzeskonformität der Dienste und Produkte, welche von den ermächtigten Kommunikationsunternehmen auf lokaler Ebene angeboten werden;
  - c) Überwachung und Einleitung des Strafverfahrens in Bezug auf die Verteilung von Diensten und Produkten, einschließlich jedweder Werbung, im Bereich des lokalen Verlags- und Rundfunkwesens und unter Beachtung allfälliger von der Aufsichtsbehörde festgelegter Richtlinien.

2. Mit einer eigenen Zusatzurkunde zu dieser Konvention überträgt die Aufsichtsbehörde, sofern die nötigen Finanzmittel vorhanden sind und nachdem die Funktionsfähigkeit der Einrichtung überprüft wurde, dem Beirat die Befugnisse zur Führung des Verzeichnisses der Kommunikationsbetreiber und zur Überwachung der lokalen Rundfunksendungen.

#### **Artikel 6**

##### **Tätigkeitsprogramm**

1. Mit Bezug auf die übertragenen Befugnisse verpflichtet sich der Beirat, ein jährliches Tätigkeitsprogramm zu erstellen, das der Aufsichtsbehörde binnen 15. September eines jeden Jahres zu übermitteln ist.

#### **Artikel 7**

##### **Finanzmittel**

1. Für die Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Befugnissen laut Artikel 4 weist die Aufsichtsbehörde im Laufe der sechsmonatigen Versuchsphase dem Beirat einen Betrag von 21.158,75 (einundzwanzigtausendeinhundertachtundfünfzig,75) Euro zu Lasten des Kapitels Nr. 1.03.1026 „Ausgaben für die Tätigkeit der Regionalbeiräte für Kommunikationswesen“ zu; 50 % dieses Betrages sind bei der Unterzeichnung dieser Konvention und weitere 50 % nach Ablauf der ersten sechs Monate auf dem Einnahmenkapitel Nr. 6700 „Zweckbestimmte Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen“ des Haushalts des Südtiroler Landtags zu verbuchen.

#### **Artikel 8**

##### **Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse**

1. Unbeschadet ihrer jeweiligen Zuständigkeiten können Aufsichtsbehörde und Beirat mittels eigener Zusatzurkunden zu dieser Konvention die Zusammenarbeit bei der Durchführung von Maßnahmen und Initiativen in Bereichen von gemeinsamem Interesse regeln.

#### **Artikel 9**

##### **Aus- und Weiterbildung des Personals**

1. Um eine bessere Kenntnis über die dem Beirat übertragenen Befugnisse und Bereiche zu fördern, kann die Aufsichtsbehörde spezifische Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für das daran interessierte Personal wie die Abhaltung von Kursen, Seminaren, Workshops und Tagungen unterstützen.

#### **Artikel 10**

##### **Jahresbericht**

1. Der Beirat erstellt einen Jahresbericht über die auf der Grundlage des Programms laut Artikel 6 durchgeführte Tätigkeit und über die Verwirklichung der mit den übertragenen Befugnissen zusammenhängenden Zielsetzungen, welcher der Aufsichtsbehörde binnen 31. März eines jeden Jahres zu übermitteln ist.

#### **Artikel 11**

##### **Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit**

1. Im Bewusstsein der Bedeutung der öffentlichen Interessen bei der Ausführung der übertragenen Befugnisse verpflichten sich Aufsichtsbehörde und Beirat, sich an die auf loyaler Zusammenarbeit begründete Konvention zu halten.
2. Aufsichtsbehörde und Beirat verpflichten sich, bei der Anerkennung der Verwaltungsverfahren entsprechend den Grundsätzen der Vereinfachung und Effizienz der Maßnahmen vorzugehen.

#### **Artikel 12**

##### **Paritätische Kommission**

1. Eine paritätische Kommission wird eingesetzt; sie besteht aus vier Mitgliedern, darunter dem Vorsitzenden, dem die Aufgabe obliegt, etwaige administrative Koordinationsprobleme oder andere Probleme, die bei der Anwendung dieser Konvention aufgetreten sind, zu lösen.
2. Die Kommission hat weiters die Möglichkeit, Fragen bezüglich der Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse abzuwägen.
3. Der Vorsitzende und ein Mitglied der Kommission werden von der Aufsichtsbehörde ernannt; die anderen beiden Mitglieder werden vom Beirat ernannt.

#### **Artikel 13**

##### **Ersatzbefugnisse und Widerruf**

1. Bei erwiesener Untätigkeit, Verzögerung oder Nichterfüllung der vom Beirat mit dieser Konvention eingegangenen Verpflichtungen weist die Aufsichtsbehörde diesem eine für die Abwicklung des Verfahrens oder die Durchführung der Tätigkeiten angemessene Frist von höchstens zehn Tagen zu, um tätig werden, nach deren Ablauf sie die Ersatzbefugnisse ausüben kann.

2. Falls aufgrund der Tragweite und Dauer der Untätigkeit die entsprechenden Ersatzbefugnisse nicht ausgeübt werden können, kann die Aufsichtsbehörde die übertragenen Befugnisse widerrufen.

#### **Artikel 14**

##### **Anpassung, Änderung und Ergänzung der Konvention**

1. Diese Konvention kann, auch aufgrund von eingetretenen Änderungen der Bestimmungen und der Ergebnisse der vorgesehenen Überprüfungen der Finanzmittel, abgeändert, ergänzt oder angepasst werden.

*Diese Konvention wird vom Präsidenten der Aufsichtsbehörde, dem Landtagspräsidenten, dem Landeshauptmann und dem Präsidenten des Landesbeirats für Kommunikationswesen – Bozen unterzeichnet.*

Rom, 7. Dezember 2007

**Der Kommissar  
der Aufsichtsbehörde für das  
Kommunikationswesen**

**Der Präsident des  
Südtiroler Landtags**

**Der Landeshauptmann**

**Der Präsident des  
Landesbeirates für  
Kommunikationswesen  
- Bozen**

On. Giancarlo Innocenzi Botti

Dr. Riccardo Dello Sbarba

Dr. Luis Durnwalder

Dr. Hansjörg Kucera

**ANLAGE NR. 5****ALLEGATO N. 5**

**CONVENZIONE  
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE  
IN TEMA DI COMUNICAZIONI**

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

**VISTA** la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

**VISTA** la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

**VISTA** la legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6, recante "Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione";

**PREMESSO** che l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

**PREMESSO**, altresì, che con l'atto di approvazione dell'Accordo-quadro stesso, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni

con riguardo alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), e g), al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003, concernente la delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;

**VISTA** la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 546/07/CONS del 31 ottobre 2007, concernente la delega di funzioni al Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano;

**RITENUTO** opportuno procedere alla stipula della convenzione per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al Comitato provinciale delle comunicazioni di Bolzano;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato provinciale per comunicazioni – Bolzano

**SI CONVIENE**

**Articolo 1  
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

**Articolo 2**  
**(Oggetto della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "l'Autorità") e il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano (di seguito "Comitato") per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale a decorrere dal 1° marzo 2008.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale.

**Articolo 3**  
**(Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo semestre costituisce fase di attuazione sperimentale della delega di funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

**Articolo 4**  
**(Attuazione sperimentale della delega di funzioni)**

1. L'Autorità, nella fase di attuazione sperimentale, delega al Comitato l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

- a) - vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- b) - istruzione e applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- c) - vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- d) - tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale.

#### **Articolo 5**

##### **(Ulteriori funzioni delegate o delegabili)**

1. A decorrere dalla conclusione della fase di attuazione sperimentale di cui all'articolo 4, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Comitato, oltre all'esercizio delle funzioni di cui al predetto articolo, anche l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:
  - a) - vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni;
  - b) - vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale;
  - c) - vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo locale e fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.

2. Con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Comitato l'esercizio delle funzioni di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.

#### **Articolo 6**

##### **(Programma di attività)**

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Comitato si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.

#### **Articolo 7**

##### **(Risorse finanziarie)**

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, nel corso del primo semestre di attuazione sperimentale, l'Autorità assegna al Comitato l'importo di Euro 21.158,75 (ventunomilacentocinquante,75), a valere sul capitolo n. 1.03.1026 recante "Spese per il funzionamento dei Comitati Regionali per le Comunicazioni", da erogare, per il 50% con la sottoscrizione della presente convenzione e per il restante 50% alla conclusione del primo semestre, sullo stato di previsione delle entrate del Bilancio del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, capitolo n. 6700 concernente "Assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

**Articolo 8**

**(Collaborazione in settori di interesse comune)**

1. Autorità e Comitato, ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

**Articolo 9**

**(Formazione e aggiornamento del personale)**

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Comitato, può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

**Articolo 10**

**(Relazione annuale)**

1. Il Comitato predisporre una relazione annuale sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno.

**Articolo 11**

**(Principio di leale collaborazione)**

1. Autorità e Comitato, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Autorità e Comitato si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

#### **Articolo 12**

##### **(Commissione paritetica)**

1. E' istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento
2. amministrativo o comunque sorti in sede di applicazione della presente convenzione.
3. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.
4. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Comitato

#### **Articolo 13**

##### **(Poteri sostitutivi e revoca)**

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Comitato nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso un termine, congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività, comunque non superiore a dieci giorni, per adempiere, decorso inutilmente il quale potrà esercitare i poteri sostitutivi.

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitate il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.

#### **Articolo 14**

##### **(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)**

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche previste con riguardo alle risorse finanziarie.

*La presente convenzione è sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio Provinciale, dal Presidente della Giunta Provinciale Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano*

Roma, 7 dicembre 2007

**Il Commissario delegato  
Autorità per le garanzie nelle  
comunicazioni**

**Il Presidente del Consiglio  
della provincia autonoma  
di Bolzano**

**Il Presidente della  
Giunta della provincia  
autonoma di Bolzano**

**Il Presidente del  
Comitato provinciale  
per le comunicazioni  
di Bolzano**

On. Giancarlo Innocenzi Botti

Dott. Riccardo Dello Sbarba

Dott. Luis Dumwalder

Dott. Hansjörg Kucera


## ANLAGE NR. 6

## ALLEGATO N. 6

**Tentativi di conciliazione (statistica):**

**Istanze di conciliazione presentate dal 01 gennaio al 31 dicembre 2010: 260**

Conciliazioni concluse con esito positivo (accordo raggiunto tra le parti)	157
Conciliazioni concluse con esito negativo (mancato accordo tra le parti)	24
Conciliazioni ancora da svolgere (al 31.12.2010)	28
Mancata comparizione delle parti (conciliazione conclusa con esito negativo)	30
Rinunce da parte dell'istante al tentativo di conciliazione	20
Istanze inammissibili	1



**Istanze GU 5 (richieste di provvedimenti temporanei di riattivazione dei servizi di telecomunicazione) presentate dal 01 gennaio al 31 dicembre 2010: 72**

**Schlichtungsfälle (Übersicht):**

**Eingegangene Schlichtungsanträge vom 01. Jänner bis 31. Dezember 2010: 260**

Erfolgreich abgeschlossene Schlichtungsfälle (erzielte Einigung der Parteien)	157
Nicht erfolgreich abgeschlossene Schlichtungsfälle (nicht erzielte Einigung)	24
Noch offene Schlichtungsfälle (am 31. 12. 2010)	28
Nichterscheinen einer Partei (nicht erfolgreich abgeschlossen)	30
Verzicht auf die Schlichtung	20
Unzulässige Schlichtungsanträge	1



**Eingegangene Anträge GU 5 (Anträge auf vorübergehende Maßnahme auf Wiederherstellung der Telefondienste) vom 01. Jänner bis 31. Dezember 2010: 72**

## ANLAGE NR. 7

## ALLEGATO N. 7

09-DIC-2008 09:57 Da:

A:06233234818

P.1/11



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

**TRA**

**L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**E**

**LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

**E**

**LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di "ordinamento delle comunicazioni";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";

Viste le Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relative alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, al quadro normativo comune, e al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; e in particolare l'art. 3 della direttiva quadro il quale sancisce che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione;

Viste le leggi regionali che istituiscono i Comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99 del 28 aprile 1999, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni;

09-DIC-2008 09:57 Da:

A: 06233234818

P.2/11



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Rilevato che le attività delegate sono improntate al principio dell'indipendenza sia nell'ordinamento interno, sia in quello comunitario;

Visto l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con cui si sono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali, nonché l'atto di approvazione dell'Accordo quadro stesso, che prevede una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni;

Vista la delibera del Consiglio n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema-tipo di convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate;

Vista la delibera n. 666/06/CONS del 23 novembre 2006 con la quale si è individuata la data di chiusura della fase di attuazione sperimentale di esercizio delle deleghe al 31.12.2006, disponendo il passaggio dal 1° gennaio 2007 al regime ordinario di gestione delle attività delegate;

Vista la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti" e in particolare l'art. 22 con il quale si autorizza la delega ai Corecom del potere di definizione delle controversie;

Vista la delibera n. 631/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante l'approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

Vista la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante l'approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;

Vista la delibera di istituzione del Tavolo Politico tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

Visti gli esiti della riunione del Consiglio del 2 luglio 2008 che ha approvato le proposte relative alle materie delegabili e alle relative risorse finanziarie;

Vista l'Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 30 ottobre 2008.

09-DIC-2008 09:57 Da:

A:06233234818

P.3/11



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### PREMESSO

- che, in data 30 gennaio 2008, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, finalizzato alla revisione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 25 giugno 2003 contenente la disciplina delle deleghe di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;
- che il suddetto Tavolo Politico Congiunto ha attivato due Tavoli tecnici congiunti per la definizione del quadro di riferimento istituzionale e l'individuazione delle materie delegabili e connesse risorse umane e finanziarie;
- che, in data 8 maggio 2008, si è svolta la prima riunione dei suddetti Tavoli tecnici congiunti Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, i quali hanno stabilito, accanto ai necessari approfondimenti, la tempistica e i passaggi istituzionali di comune intesa;
- che il Presidente dell'Autorità, con nota del 13 maggio 2008, Prot. n. 28187, inviata ai Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha ribadito, anche con riferimento al quadro normativo comunitario del settore delle comunicazioni elettroniche, l'importanza di rafforzare ulteriormente i principi di indipendenza e autonomia delle istituzioni di garanzia (criteri di nomina, incompatibilità, autonomia organizzativa e finanziaria) e di trasparenza del procedimento, con la previsione di obblighi di consultazione pubblica dei soggetti portatori di interessi, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie;
- che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 12 giugno 2008, Prot. n. 1916/C1Media, inviata al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha espresso, nel rispetto della potestà legislativa regionale in materia delle comunicazioni, la volontà di procedere utilmente e proficuamente al rinnovo dell'Accordo Quadro;
- che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 16 giugno 2008, Prot. n. 68/MD/2008, inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha preso atto che gli assetti costitutivi delle Autorità indipendenti non risentono delle modifiche dell'art. 117 della Costituzione, e ha pure evidenziato l'opportunità di procedere al rinnovo dell'Accordo quadro e dell'Intesa del 16 dicembre 1999 con l'obiettivo di promuovere modelli organizzativi più efficaci ed efficienti;



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- che, in data 3 luglio 2008, si è svolta la seconda riunione dei suddetti Tavoli tecnici congiunti Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, i quali sono pervenuti alla definizione delle materie delegabili e alla quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe, convenendo sui lineamenti del nuovo Accordo Quadro;

**CONSIDERATO**

- che è interesse dell'Autorità incrementare la collaborazione con i Corecom, estendendo, a tal fine, la portata delle deleghe già loro conferite;
- che, al fine di attivare un meccanismo virtuoso per superare le difficoltà operative e condividere le esperienze positive maturate, si concorda sull'opportunità di una più stretta collaborazione tra le parti nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e di periodiche verifiche degli sviluppi dell'attività, in accordo tra Autorità e Corecom e tra Autorità, Coordinamento dei Corecom e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
- che il presente Accordo Quadro sarà suscettibile di revisione ove, a seguito del processo di revisione costituzionale attuato con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, si venissero a modificare le competenze in materia di controllo del mercato delle comunicazioni, pluralismo e promozione della concorrenza, garanzia dell'informazione imparziale, completa e obiettiva;
- che i parametri, cui la struttura e l'attività dei Corecom deve conformarsi nell'esercizio delle deleghe attribuite, devono essere concordati con i Corecom previamente alla stipula delle rispettive Convenzioni bilaterali;
- che l'Autorità promuoverà azioni volte alla formazione del personale operativo presso i Comitati, con l'obiettivo di accrescere l'omogeneità del patrimonio di competenze necessarie all'espletamento delle mansioni stesse;

tutto ciò visto, premesso e considerato

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome concordano quanto segue:

1. Si approva l'articolato, allegato sub "A" al presente atto, che nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di

09-DIC-2008 09:58 Da:

A: 06233234818

P.5/11



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, ai fini dell'elaborazione degli specifici accordi nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di garanzia e di controllo, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali.

2. Si approva la ripartizione tra i Corecom delle risorse finanziarie, allo stato complessivamente disponibili, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'articolato, definita nella Tabella, allegato sub "B" del presente atto.

Roma, 4 dicembre 2008

Per  
Autorità per le garanzie nelle  
comunicazioni

Corrado Calabrò

Per  
la Conferenza delle Regioni e delle  
Province autonome

Vasco Errani

Per  
la Conferenza dei Presidenti  
delle Assemblee legislative delle  
Regioni e delle Province  
autonome

Monica Donini

09-DIC-2008 09:58 Da:

A: 06233234818

P.6/11



Allegato sub "A"

## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### ARTICOLATO

#### Art.1

##### Oggetto della convenzione

1. Costituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.
2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.
3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività annuali con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità.

#### Art. 2

##### Il quadro finanziario della convenzione

1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di trasferimento di tali stanziamenti. Lo stanziamento ha ad oggetto le attività relative all'esercizio delle deleghe.
2. All'esito della quantificazione degli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la ripartizione della somma tra le varie Regioni dovrà effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa comune a tutte le Regioni ed il resto secondo i seguenti parametri di riferimento: popolazione, superficie, numero di emittenti televisive e radiofoniche attive aventi sede sul territorio, e numero di conciliazioni e di istanze (cfr Tabella All. B).

#### Art. 3

##### Contenuti delle convenzioni per il conferimento delle deleghe

1. Prima della stipula della convenzione le parti procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie, di risoluzione delle controversie. In particolare, possono essere delegate le funzioni relative alle seguenti materie:



Allegato sub "A"

## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- a. Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza;
- b. Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza;
- c. Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- e. Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32, commi 3 e 4, del d.lgs. 31-07-2005 n. 177 recante il Testo unico della radiotelevisione;
- f. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- g. Svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettronica e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";
- h. Definizione delle controversie indicate all'articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Co.re.com, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la



Allegato sub "A"

## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

definizione della controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

i. Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali. La delega include, pertanto, l'accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell'Autorità, per le violazioni:

1. degli obblighi di cui all'articolo 51, comma 1, lettere a); b); d); f); i); l) e m) del decreto legislativo del. 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione;

2. relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di cui all'articolo 14 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, comma 1, lettere d), tutela dei minori, ivi compresa l'osservanza del Codice media e minori e del Codice media e sport; e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla regione e agli enti locali, e j) servizio pubblico radiotelevisivo, per l'ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica;

l. Gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità, sotto il coordinamento dell'Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione."

### **Art. 4**

#### **Durata, aggiornamento e integrazione della convenzione**

1. La convenzione costituisce strumento ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione del rapporto di delegazione e ha durata triennale.



Allegato sub "A"

## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. Salvo quanto previsto al comma 3, la convenzione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza della convenzione stessa.

3. Per le sole deleghe di cui all'art. 3, comma 2 lettere h), i), l), ai fini dell'eventuale rinnovo della convenzione, l'Autorità procede, alla scadenza del triennio, ad una verifica degli esiti dell'attività svolta.

4. Le parti contraenti si impegnano ad ogni opportuno aggiornamento della convenzione, anche in relazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7, provvedendo alla conseguente ridefinizione delle relative risorse.

### **Art. 5**

#### **Principio di leale collaborazione**

1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, s'impegnano ad un'attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione, al fine di garantire uno scambio costante di esperienze e consentire l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di informazioni e di proposte anche con riferimento alle criticità gestionali in essere, individuando contestualmente le soluzioni più idonee.

2. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche, al fine di approfondire gli eventuali problemi di coordinamento amministrativo e per proporre le relative soluzioni.

3. Le parti concordano le modalità attuative delle necessarie verifiche da parte dell'Autorità e si impegnano, altresì, ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

### **Art. 6**

#### **Poteri sostitutivi**

1. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti dall'amministrazione delegata nell'ambito della convenzione, l'Autorità assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale, può assumere le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.



Allegato sub "A"

*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega delle relative funzioni.

**Art. 7**

**Relazione annuale**

1. L'amministrazione delegata trasmette all'Autorità, con cadenza annuale e sulla base del programma di attività di cui all'articolo 1, comma 3, una relazione sull'attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate.

09-DIC-2008 09:59 Da:

A:06233234818

P.11/11

Allegato sub B

## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RIPARTIZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.710.083 CON I NUOVI CRITERI

quota fissa 10%  
concordazioni 35%  
due fasce concordazioni

1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
				POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12/2006 (STAT)	SUPERFICIE 31/12/2006 (STAT)	abitanti	%								etari	%					TV
	N.																				
1	Abruzzo	1.309.787	2.22	1.079.781	3,79	20	30	1.510	12.931,01	21.053	10.289	63.000	4.944,79	2.006,54	114.223,93	60.863,55	39,13				
2	Basilicata	591.338	1,00	959.438	3,51	4	25	707	12.931,01	9.505	9.523	31.500	988,96	1.672,11	66.120,17	19.770,80	44,55				
3	Calabria	1.998.052	3,35	1.508.032	5,29	30	130	2.888	12.931,01	32.115	14.370	63.000	7.417,18	8.694,99	138.527,94	71.314,90	21,81				
4	Campania	5.790.187	9,79	1.359.262	4,77	104	176	0	12.931,01	63.067	12.952	31.500	25.712,89	11.771,68	187.934,50	88.044,01					
5	Emilia-Rom.	4.223.264	7,14	2.212.285	7,76	35	130	2.578	12.931,01	67.681	21.060	63.000	8.653,38	8.694,99	182.241,07	99.775,42	24,44				
6	Friuli Venezia	1.212.802	2,05	765.497	2,76	8	38	1.215	12.931,01	19.490	7.485	31.500	1.877,91	2.541,61	75.825,74	27.042,96	25,93				
7	Lazio	5.493.308	9,28	1.720.792	6,04	55	130	6.593	12.931,01	83.295	16.397	63.000	13.998,16	8.694,99	202.916,22	114.253,01	9,56				
8	Liguria	1.807.878	2,72	541.817	1,80	16	45	1.492	12.931,01	25.844	5.163	31.500	3.956,83	3.009,90	82.403,23	31.378,15	21,11				
9	Marche	1.536.098	2,60	969.451	3,40	9	54	1.221	12.931,01	24.690	9.238	31.500	2.225,15	3.611,76	84.195,60	31.845,99	25,80				
10	Molise	320.074	0,54	4.438	0,02	7	6	0	12.931,01	5.145	42	31.500	1.730,68	401,31	51.749,99	14.646,59					
11	Piemonte	4.352.626	7,35	2.539.697	8,91	30	92	4.110	12.931,01	69.984	24.203	63.000	7.417,18	6.153,38	183.668,46	100.012,59	15,33				
12	Puglia	4.063.859	6,88	1.931.226	6,80	48	140	3.200	12.931,01	65.416	18.459	63.000	11.867,49	9.363,83	181.037,51	97.123,48	19,69				
13	Sardegna	5.016.861	8,48	2.570.302	8,02	128	227	0	12.931,01	80.637	24.492	31.500	31.646,63	15.162,79	196.389,23	83.699,10					
14	Valle d'Aosta	487.673	0,82	740.007	2,60	2	5	0	12.931,01	7.838	7.051	31.500	494,48	334,42	60.149,72	17.932,22					
15	Toscana	3.634.211	6,15	2.298.713	8,07	44	82	2.696	12.931,01	58.478	21.904	63.000	10.878,53	5.484,53	172.675,64	92.362,81	23,37				
16	Umbria	872.967	1,48	645.604	2,97	15	24	841	12.931,01	14.031	8.058	31.500	3.708,59	1.605,23	71.833,76	23.580,81	48,14				
17	Valle d'Aoste	124.812	0,21	326.339	1,15	4	6	140	12.931,01	2.006	3.110	31.500	988,96	401,31	50.937,01	12.926,32	225,00				
18	Veneto	4.773.554	8,07	1.838.067	6,45	31	85	2.814	12.931,01	76.726	27.524	63.000	7.664,42	5.695,19	183.530,83	104.357,09	24,10				
19	Lombardia	9.545.441	16,14	2.366.100	8,37	57	163	4.397	12.931,01	153.426	22.737	63.000	14.092,64	10.902,18	277.088,20	162.970,19	14,33				
20	Trento	507.030	0,86	620.688	2,18	2	6	904	12.931,01	8.150	5.914	31.500	494,48	401,31	99.390,77	22.490,85	103,62				
21	Sardegna	1.659.443	2,81	1.213.250	4,26	10	30	0	12.931,01	26.673	11.561	31.500	2.472,39	2.006,54	87.143,26	36.118,18					
	<b>TOTALE</b>	<b>53.131.281</b>	<b>100,00</b>	<b>21.082.986</b>	<b>100</b>	<b>659</b>	<b>1.624</b>	<b>36.406</b>	<b>271.551</b>	<b>950.429</b>	<b>271.351</b>	<b>945.000</b>	<b>162.981</b>	<b>108.628</b>	<b>2.710.083</b>						

Numero Concordazioni		euro
da	a	
-	1.501	15.000
		63.000

Legenda:

8: Il dato comprende le istanze di conciliazione e provvedimenti urgenti riferiti all'anno 2007, da aggiornare solo a seguito dalle istanze di un tavolo di lavoro tecnico finalizzato alla individuazione di parametri comuni per la certificazione del numero di istanze di conciliazione e provvedimenti urgenti in essere per ciascun anno di attività.

9: Per le quattro regioni evidenziata in giallo non è riportato alcun dato in quanto le funzioni non era esercitate alle date del 31/12/2007. Bolzano ha avviato l'esercizio delle deleghe ad inizio 2008.

10: sono state individuate due fasce di conciliazioni, alle quattro regioni che ancora non hanno siglato le convenzioni e alla Provincia Autonoma di Bolzano è stato attribuito il valore della prima fascia.

11: totale delle risorse messe a disposizione dell'Autorità non corrispondono al raddoppio delle risorse previste nel 1° Accordo Quadro.

12: I valori evidenziano le maggiori risorse assegnate ad ogni Corecom in virtù di quelle nuove messe a disposizione dall'Autorità rispetto all'Accordo-quadro del 2003.

Südtiroler Landtag  
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  
Cunsej dla Provinzia autonoma de Bulsan



**Landesbeirat für Kommunikationswesen**  
39100 Bozen | Cavourstraße 23/c  
**Comitato provinciale per le comunicazioni**  
39100 Bolzano | Via Cavour 23/c

Tel. 0471 287 188 | Fax 0471 405 172  
[info@kommunikationsbeirat-bz.org](mailto:info@kommunikationsbeirat-bz.org)  
[info@comprovcomunicazioni-bz.org](mailto:info@comprovcomunicazioni-bz.org)  
[www.kommunikationsbeirat-bz.org](http://www.kommunikationsbeirat-bz.org)  
[www.comprovcomunicazioni-bz.org](http://www.comprovcomunicazioni-bz.org)